

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LVI

BARI, 29 SETTEMBRE 2025

n. 78 suppl.



Atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale 15 giugno 2023, n. 18, è pubblicato con frequenza bisettimanale, attraverso edizioni ordinarie, di norma il lunedì e il giovedì, straordinarie e supplementari. Il BURP si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione sono pubblicati gli atti della Regione Puglia, di seguito elencati per tipologia:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- c) le deliberazioni del Consiglio regionale;
- d) le deliberazioni della Giunta regionale;
- e) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f) i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- g) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- h) le determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale, in primis quelle che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili e vantaggi economici di qualunque genere, oppure che specificano criteri e modalità per il rilascio di autorizzazioni, accreditamenti, licenze e provvedimenti analoghi, nonché ogni determinazione dirigenziale che la struttura regionale adottante ritenga di pubblicare;
- i) gli atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente;
- j) le richieste di referendum regionali, i relativi atti d'indizione e la proclamazione dei risultati.

Nella seconda sezione sono pubblicati gli atti degli enti pubblici e privati e degli organi giurisdizionali dello Stato, di seguito elencati per tipologia:

- a) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Puglia o a leggi statali o a conflitti di attribuzione che coinvolgono la Regione Puglia;
- b) le ordinanze degli organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità costituzionale relative a leggi regionali;
- c) i ricorsi e le ordinanze promossi innanzi alla Corte costituzionale aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Puglia, insieme ai provvedimenti adottati dalla Corte costituzionale per la definizione di tali giudizi;
- d) gli atti di organi statali o comunitari di cui sia prescritta la pubblicazione nel bollettino ufficiale da norma di legge oppure la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale;
- e) gli atti degli enti locali e degli enti pubblici e privati, la cui pubblicazione sia richiesta dagli stessi anche in ragione di prescrizioni normative o regolamentari;
- f) tutti gli altri atti di particolare interesse per la Regione Puglia, adottati da qualunque autorità o ente diverso dalla Regione, la cui pubblicazione sia disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.

Nella terza sezione sono pubblicati tutti gli atti e gli avvisi della Regione e di altri enti pubblici che interessano la collettività regionale la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso, nonché gli atti e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale o alle procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento a:

- a) provvedimenti di approvazione di bandi e avvisi in materia di contratti pubblici;
- b) provvedimenti di avvio delle procedure di reclutamento del personale;
- c) determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie di affidamento e/o di concorso;
- d) determinazioni dirigenziali di costituzione delle commissioni di gara e/o di concorso;
- e) altri atti delle procedure di affidamento e/o procedure concorsuali la cui pubblicazione sia richiesta da legge.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

SEZIONE PRIMA

**Atti dell’amministrazione regionale di cui sia disposta la
pubblicazione in base all’ordinamento vigente**

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA, SEZIONE ENTI LOCALI

**Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. Istruzioni per la presentazione e
l’ammissione delle candidature. 4**

SEZIONE PRIMA

Atti dell'amministrazione regionale di cui sia disposta la pubblicazione in base all'ordinamento vigente

REGIONE PUGLIA - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA, SEZIONE ENTI LOCALI

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

REGIONE PUGLIA

Elezioni regionali 2025
Pubblicazione n. 3 – Puglia

Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale

**Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature**





Bari, 24 settembre 2025

Oggetto: Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale.

Al fine di darne ampia ed immediata diffusione, le presenti disposizioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Michele Emiliano



Michele Emiliano
24.09.2025
09:52:26
GMT+02:00

REGIONE PUGLIA	1
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
PROTOCOLLO N. 0517231/2025 del 24/09/2025	
App. EP - Class: 1.2	
Firmatario: Michele Emiliano	

CAPITOLO I
FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA CARICA
DI CONSIGLIERE REGIONALE

SEZIONE I
LISTE CIRCOSCRIZIONALI

§ 1. – Candidati Consiglieri regionali – Formazione di liste circoscrizionali provinciali.

Il territorio della Regione è ripartito in **sei circoscrizioni elettorali** alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle **province pugliesi** istituite con leggi della Repubblica.

In ogni circoscrizione elettorale provinciale per la elezione del Consiglio regionale sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno **tre circoscrizioni elettorali provinciali e se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.**

Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un **Gruppo di Liste.**

Più **Gruppi di Liste circoscrizionali**, legati da un patto di coalizione, possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di **due delegati** –titolare e supplente– autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal **notaio**, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale.

A pena di nullità, la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è sottoscritta dai **delegati delle liste circoscrizionali costituenti il Gruppo** ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente.

In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi ad essa assegnati e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione provinciale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In ogni lista deve essere assicurata, inoltre, la rappresentanza di entrambi i sessi. Invero, nessuno dei due generi può essere rappresentato **in misura superiore al 60 per cento**, in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina.

La determinazione del numero minimo e massimo dei candidati di ciascuna lista, così come la determinazione delle quote di genere è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 8, comma 14, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni) **(cfr. TABELLA – A)**

Di tutti i candidati Consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo, data di nascita (per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito) e codice fiscale (dato necessario per una più immediata verifica delle candidature multiple consentite dall'art. 8, comma 16, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni). Inoltre, l'elencazione dei candidati deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l'Ufficio Centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio Centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici Centrali circoscrizionali.

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste circoscrizionali.

Per la presentazione delle candidature relative alle liste circoscrizionali per l'elezione dei Consiglieri regionali, la Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, richiede che vengano prodotti la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale;
- b) certificati attestanti che i presentatori della lista sono elettori di un Comune della circoscrizione elettorale della rispettiva provincia;
- c) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista circoscrizionale nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- d) dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990. Per i cittadini residenti

all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un **ufficio diplomatico o consolare**.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – nella quale il candidato attesta di non trovarsi in alcune delle situazioni di incandidabilità, previste dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e dagli artt. 143, comma 11, e 248, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- e) dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- f) analoga e convergente dichiarazione di collegamento del candidato Presidente collegato;
- g) dichiarazione di presentazione del contrassegno, nelle dimensioni di cm 3 e cm 10 di diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Si ritiene opportuno rappresentare fin da subito che, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, **non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e**, in particolare, **nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.** (cfr. Consiglio di Stato, Sezione I, parere 13 dicembre 2000, n. 1232; Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 16 aprile 2012, n. 2178)

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 –pertanto, non è possibile attestare l'iscrizione nelle liste elettorali-;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento -l'art. 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali-;
- 4) in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Invero, giusta espressa previsione contenuta nell'art. 2, comma 6, primo periodo, del **D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale]**, le disposizioni del medesimo atto normativo, **«non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali.»**

Dal 2021, giusta i disposti di cui all'art. 38-bis, comma 2, lett. c), e comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni con il comune, infatti, **con specifico riferimento alla designazione dei rappresentanti di lista e alla richiesta di certificati elettorali:**

- entro il giovedì precedente l'elezione è possibile comunicare al segretario comunale l'atto di designazione dei rappresentanti di lista **anche tramite posta elettronica certificata;**

• è possibile richiedere al comune **il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata**; in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata.

§ 3. – Dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale.

Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale **dalle ore 8:00 del trentesimo giorno alle ore 12:00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione**; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, **dalle ore 8:00 alle ore 20:00 il primo giorno, e dalle ore 8:00 sino alle ore 12:00**, il secondo giorno.

La lista circoscrizionale dei candidati deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà, quindi, sufficiente che essa contenga **i requisiti sostanziali richiesti dalla legge**.

Nella presente pubblicazione, nella parte relativa alla modulistica, sono presenti gli schemi di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello:

- ▲ **mod. A/2025** per la presentazione di liste espressione di Partiti/Movimenti/Gruppi politici **obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni, strettamente legato ai sotto riportati modelli**:
 - **mod. A1/2025** - ATTO SEPARATO PER LA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI CON FIRME AUTOGRAFE;
 - **mod. A1-BIS/2025** - ATTO SEPARATO PER LA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI CON FIRMA DIGITALE DA PARTE DI SOGGETTI IMPOSSIBILITATI AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA;
 - **mod. A1-TER/2025** - VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DA PARTE DI ELETTORI CHE NON SIANO IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE. (per non saper scrivere o per fisico impedimento);
- ▲ **mod. C/2025**, per la presentazione di liste espressione **di soggetti esonerati** a norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e dell' art. 1, comma 2, della Legge 8 agosto 2025, n. 122.

- PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - REQUISITI SOSTANZIALI:

A) – NUMERO DEI PRESENTATORI.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 8, comma 8, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti **[circoscrizioni di Barletta-Andria-Trani e di Brindisi]**;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti **[circoscrizioni di Foggia, Lecce e Taranto]**;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti **[circoscrizione di Bari]**.

Appare logicamente inammissibile, oltreché contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di presentazione, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste. **Quindi, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.**

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista circoscrizionale, pena l'erogazione di gravi sanzioni.

B) – SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI PRESENTATORI.

A norma dell'art. 8, comma 10, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, la firma degli elettori sottoscrittori *-presentatori-*, debitamente autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990, deve avvenire su apposito modulo recante:

- il contrassegno della lista,
- il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il codice fiscale¹ del candidato Presidente collegato;
- il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il codice fiscale¹ dei candidati consiglieri;
- nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita e comune di iscrizione nelle liste elettorali di ognuno dei sottoscrittori.

La presentazione della lista da parte di coloro che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento può essere effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 32, terzo comma, del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale da allegare agli atti di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati.

¹ – Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una puntuale verifica sia dei collegamenti del candidato presidente con le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi, sia delle candidature multiple a consigliere regionale (artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

C) - SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI DA PARTE DEGLI ELETTORI IMPOSSIBILITATI AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA.

L'articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, ha introdotto nuove norme sulla sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa.

Infatti, in occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa:

- per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico, di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:
 - tale disposizione prende in considerazione gli elettori ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità;
- o perché l'elettore si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in quanto:
 - affetto da gravissime infermità, tali che sia impossibile l'allontanamento dalla sua abitazione,
 - oppure affetto da gravi infermità, il quale si trovi in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

Inoltre, l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 27/2025 precisa che il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, **corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.**

D) – AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI.

La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve essere autenticata da uno dei soggetti sotto riportati, espressamente indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990, come successivamente modificato e integrato:

- i notai,
- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i membri del Parlamento,
- i consiglieri regionali,
- i presidenti delle province,
- i sindaci metropolitani,

- i sindaci,
- gli assessori comunali e provinciali,
- i componenti della conferenza metropolitana,
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i consiglieri provinciali,
- i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali,
- i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e deve contenere l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha univocamente ribadito che **i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono**. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della Giustizia.

Inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha affermato (cfr. tra le altre, la sentenza n. 1990/2016) che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, **non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza"**, secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. **Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.**

Ovviamente, per la loro competenza a livello nazionale, i parlamentari nazionali e gli avvocati iscritti all'albo hanno funzioni autenticatorie nell'intero territorio italiano.

L'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I comuni, inoltre, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione

anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Il Consiglio di Stato si è espresso anche:

- **sulla necessità che il soggetto autenticatore indichi la qualifica da lui rivestita;**
- **sull'utilizzazione del timbro dell'ufficio da parte dei consiglieri comunali e provinciali che effettuano l'autenticazione.**

La menzione della qualifica rivestita dal soggetto che autentica la firma è un contenuto essenziale dell'autenticazione, non suscettibile di sanatoria postuma.

Diverso discorso deve farsi per la mancanza, nell'autenticazione, del timbro dell'ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore.

La mancanza del predetto timbro non dà luogo ad alcuna invalidità, sebbene tale formalità sia espressamente prescritta dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000.

La presenza del timbro non costituisce un requisito essenziale dell'atto, ma una semplice irregolarità sanabile in virtù del principio della strumentalità delle forme che vige anche nella materia elettorale.

L'assenza del timbro, *a differenza dell'omessa indicazione della qualità soggettiva dell'autenticante*, non comporta, in via generale, alcuna incertezza sulla provenienza dell'autenticazione da una persona abilitata.

Ad esempio, con specifico riferimento alla posizione dei consiglieri comunali, l'omessa apposizione del timbro discende dalla circostanza che, di norma, i predetti consiglieri non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune.

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta:

- 22 settembre 2011, n. 5345
- 18 dicembre 2009, n. 8420
- 6 marzo 2006, n. 1074

Ciò vale, ovviamente, anche per gli altri soggetti autenticanti, come, ad esempio, i parlamentari nazionali, gli avvocati iscritti all'albo, ecc.

E) – ESONERO DALLE SOTTOSCRIZIONI.

Sono esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che, giusta il combinato disposto di cui all'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2², e all'art. 1, comma 2, della Legge 8 agosto 2025, n. 122³, al

² **Art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.**

"9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.";

³ **Art. 1, comma 2, della Legge 8 agosto 2025, n. 122.**

"2. Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.";

momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, e quelle che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa.

In tal casi, la delega alla presentazione della lista deve essere effettuata dal legale rappresentante del gruppo, dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

F) INDICAZIONE DEI DELEGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA MEDESIMA AUTORIZZATI A DICHIARARE IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO PRESIDENTE E DEI DELEGATI AUTORIZZATI A DESIGNARE I RAPPRESENTANTI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE.

A pena di nullità, la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati deve essere accompagnata dalla **dichiarazione di collegamento** di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990, e successive modificazioni.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati –titolare e supplente- autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate **con dichiarazione autenticata dal notaio**, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale (art. 8, comma 19, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni).

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.

Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

§ 4. – Certificati attestanti la qualità di elettore dei presentatori della lista circoscrizionale.

Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali e referendari, delle disposizioni introdotte, per finalità di semplificazione, dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, il comma 1, dell'articolo 40 del testo unico di cui al d.P.R. n. 445/2000, inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, prevede testualmente che:

«Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il comma 2 del citato articolo 40 del d.P.R. n. 445/2000, come introdotto dall'articolo 15 della legge n. 183/2011, dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.».

Tuttavia – per quanto concerne specificamente i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che **le disposizioni richiamate in materia di semplificazione documentale e procedimentale** – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – **non siano con essi compatibili**.

È noto che i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente “speciale”, la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi – già affermata dal Consiglio di Stato, Sezione prima, con parere n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 – è stata ribadita più volte nelle circolari del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, le quali hanno sempre confermato l'indirizzo interpretativo innanzi espresso, ritenendosi che **le anzidette disposizioni in materia di “autodichiarazioni” non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati, concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria**.

Ne consegue che – **per assicurare**, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, **la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria** – **RIMANE NECESSARIO PRESENTARE I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi**.

Invero, onde garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale (Art. 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

I certificati elettorali potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'art. 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che **i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni amministrative, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.**

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali **in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente**, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. **In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.** (Articolo 38-*bis*, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda (Articolo 38-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-*bis*, comma 4:

- ▲ **costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;**
- ▲ **possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.**

(Art. 38-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- **dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;**
- **con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.**

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 (Art. 38-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio, entro le 24 ore, dei certificati elettorali su carta o in formato digitale recherebbe un gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'art. 54, commi 3 e 11, del d.lgs. n. 267/2000 per inviare presso il comune inadempiente, appena se ne manifestasse la necessità, un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

A partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per **scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici**, che può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati.

Nello specifico, il servizio di certificazione consente di richiedere il certificato **individuale** di godimento dei diritti politici, nonché il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, anche in forma contestuale, che può essere scaricato in formato PDF, **munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale**.

§ 5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere regionale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità.

Altro documento, da allegare alla lista circoscrizionale, è la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della lista medesima (*art. 8, comma 17, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 successive modificazioni*), **la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 – di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dalla legge** (*art. 7, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e artt. 143, comma 11, e 248, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi (*art. 8, comma 16, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2*), **né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre, colui che è Presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione** (*art. 7, comma 1, della Legge 23 aprile 1981, n. 154*).

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste circoscrizionali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio Centrale regionale provvederà – sentiti i rappresentanti di lista, ove siano stati designati – a eliminare le candidature eccedenti; diversamente, qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio Centrale circoscrizionale provvederà ad eliminare le candidature presentate in eccedenza, lasciando, in ordine di tempo, valida solo la prima.

Nella modulistica allegata alla presente pubblicazione, è presente uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere regionale in una

lista circoscrizionale - mod. A2/2025.

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato ed autenticata da uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 3, lettera D).

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere effettuata **da un'autorità diplomatica o consolare italiana.**

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 87-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per quanto riguarda la problematica relativa alla **rinuncia alla candidatura**, si rappresenta che la legge non contiene alcuna disposizione in merito.

In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sulla questione si è, comunque, dell'avviso che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione quinta, 1° ottobre 1998, n. 1384)

Tuttavia – per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista – **tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o, comunque, fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte degli Uffici Centrali.** (cfr. Consiglio di Stato, Sezione 5^: 17 settembre 2021, n. 6350; 7 settembre 1989, n. 526; 1° ottobre 1998, n. 1384)

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute *dopo la scadenza di detti termini* esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario e non potranno più incidere sulla composizione della lista.

Con riguardo all'età minima di **ogni candidato**, questi **deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione** (art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni).

Per completezza di informazione si rappresenta che, giusta previsione contenuta nell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dal l'art. 38-bis, comma 7, lett. a), del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, il menzionato **schema di dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere regionale - mod. A2/2025** - contiene al suo interno una parte facoltativa da compilare nel caso in cui il candidato voglia conferire, il consenso e la delega a favore del rappresentante legale del partito/movimento politico -o persona da lui delegata- alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

§ 6. – Certificato attestante che i candidati siano elettori di un Comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature dev'essere, inoltre, corredato dai certificati attestanti che i candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (*art. 8, comma 17, lett. d), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni*).

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

§ 7. – Contrassegno della lista circoscrizionale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni lista circoscrizionale, un modello di contrassegno, da riprodurre, a titolo esemplificativo, su schede di votazioni, manifesti recanti le liste dei candidati, siti internet istituzionali, ecc.

Al riguardo, giusta il disposto di cui all'art. 8, comma 17, lett. e) della L.R. n. 2/2005, non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigie costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.

Pertanto, resta fermo che:

- le liste che intendono utilizzare contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti, possano trarre in errore l'elettore,
- le liste che intendono contraddistinguersi con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero con il simbolo di partiti o movimenti

rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale nella legislatura appena conclusa, all'atto di presentazione della lista **devono allegare, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta** dal legale rappresentante, dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali degli stessi -che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali- ovvero da rappresentanti incaricati dai predetti con mandato autentificato da notaio, **che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta, ovvero attestante che la lista o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.**

Detta dichiarazione non si reputa necessaria per le liste esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori a norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e dell'art. 1, comma 2, della Legge 8 agosto 2025, n. 122, allorché **la predetta delega per la presentazione della lista contenga una contestuale autorizzazione all'utilizzo del simbolo, o forme composite di esso, con il quale si contraddistinguono i gruppi parlamentari o consiliari che hanno dato titolo all'esonero delle sottoscrizioni.**

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in **triplice esemplare** e potrà essere anche figurato; come già detto, esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato.

Al fine di evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni **siano disegnati con inchiostro di china o tipografico**. I contrassegni devono essere prodotti in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio dal diametro di **centimetri 10** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e da un cerchio dal diametro di **centimetri 3** (per la riproduzione sulle schede di votazione).

Si ritiene, altresì, di suggerire che siano riportate le indicazioni di **scala cromatica**: in tal modo, gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come apparirà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare **circoscritte dal cerchio**.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti **siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi**.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista circoscrizionale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, nei formati «.jpeg» e «.pdf» ad alta risoluzione, e «.png 32 64x64».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di

manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente presentato su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

Si evidenzia, a tal proposito, che nessun rilievo giuridico assume l'eventuale difformità di dimensioni che, nella fase di presentazione delle candidature, dovesse riscontrarsi nei contrassegni **riportati sulla documentazione prodotta a corredo di liste o gruppi di liste**, rispetto alle suddette dimensioni dei contrassegni richiesti per la stampa delle schede.

Per ciò che concerne, in particolare, la stampa delle schede, fermi restando ovviamente i criteri di composizione fissati nelle **tabelle** allegate al **Decreto del Presidente della Giunta regionale** di cui all'art. 7, comma 10, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii., l'altezza tradizionale della scheda sarà inevitabilmente aumentata in tutti i casi in cui dovranno riprodursi nella medesima parte più di sei contrassegni. **In tali casi, però, non dovrà essere lasciato alcuno spazio nella zona inferiore delle parti riportanti il numero più alto di contrassegni.**

Nella parte relativa alla modulistica della presente pubblicazione, è presente il prototipo **di scheda elettorale** conforme a modello approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale da utilizzare per le elezioni regionali 2025 (cfr. **TABELLA – C**), nonché uno schema di dichiarazione per la presentazione del simbolo - **mod. A5/2025**.

§ 8. – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Come già rilevato nel paragrafo 3 (*lettera E*), *ultimo periodo*), è necessario che le liste circoscrizionali si colleghino, **a pena di nullità della stessa presentazione**, con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Pertanto, i delegati di ogni *lista circoscrizionale* devono dichiarare il collegamento con un candidato Presidente. La dichiarazione predetta ha efficacia solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente, nei confronti delle *liste circoscrizionali di ogni Gruppo a lui collegato* (artt. 2, comma 7, lett. d), e 8, commi, 2, 6 e 18, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni).

Nella modulistica sono allegati gli schemi delle predette dichiarazioni che, ove ritenuto, i soggetti interessati potranno prendere a modello:

- ▲ **mod. A3/2025** – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
- ▲ **mod. A4/2025** – Dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale alle liste circoscrizionali di un Gruppo.

§ 9. – Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste circoscrizionali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II**CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****§ 10. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione della candidatura.**

L'art. 2, comma 5, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che per la **verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità**, la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale siano effettuate presso l'Ufficio Centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello della città capoluogo di regione.

La presentazione, che deve avvenire dalle ore 8:00 del trentesimo giorno alle ore 12:00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, **è effettuata da persona espressamente delegata dal candidato stesso.**

Con il medesimo atto di delega il candidato Presidente può, altresì, conferire il potere di rappresentanza presso l'Ufficio Centrale regionale.

Per la presentazione della candidatura il comma 7 del richiamato art. 2, della legge regionale, richiede a pena di esclusione, la produzione delle dichiarazioni e dei documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) delega del candidato Presidente alla presentazione della candidatura e alla rappresentanza presso l'Ufficio Centrale regionale;
- b) dichiarazione di collegamento resa dal candidato presidente ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale, con uno o più gruppi di liste circoscrizionali;
- c) dichiarazione di collegamento analoga e convergente, oltretché di conferimento di delega alla rappresentanza presso l'Ufficio Centrale regionale, resa, ai sensi dei commi 2 e 18, dell'art. 8 della legge regionale, dai delegati delle liste circoscrizionali del Gruppo o dei Gruppi collegati;
- d) certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato Presidente e dei delegati –titolare e supplente– alla presentazione presso l'Ufficio Centrale regionale;
- e) dichiarazione del candidato Presidente di accettazione della candidatura e di insussistenza delle situazioni di incandidabilità, – **resa, ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – nella quale attesta di non trovarsi in alcune delle situazioni di incandidabilità, previste dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dagli artt. 143, comma 11, e 248, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 7, comma 1, della L. 23 aprile 1981, n. 154.**

§ 11. – Dichiarazioni di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.

La persona che intende proporre la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve presentare un'apposita dichiarazione scritta, a firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 53/90.

La legge regionale non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione, sarà sufficiente, quindi, che essa contenga i requisiti sostanziali dalla legge richiesti.

Nella modulistica allegata è presente uno schema della dichiarazione di presentazione della candidatura con contestuale conferimento di delega alla presentazione e alla rappresentanza presso l'Ufficio Centrale regionale, che potrà essere preso a modello da coloro che intendono proporsi candidati per la carica di Presidente della Giunta regionale (**mod. B/2025**).

Si ricorda, però, che presupposto fondamentale per presentare la propria candidatura alla carica di Presidente, è quello di essere sostenuto (collegato) **da almeno un Gruppo di liste circoscrizionali, ossia da almeno tre liste che si identificano con il medesimo contrassegno in tre circoscrizioni provinciali.**

Infatti, l'art. 8 della richiamata legge regionale, al comma 3, prevede che *“le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali”*, mentre, il successivo comma 5, afferma che *“le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste”*

§ 12 – Dichiarazione di accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con uno o più Gruppi di liste circoscrizionali, di inesistenza di situazioni di incandidabilità.

La presentazione della candidatura deve essere accompagnata dalle **dichiarazioni di accettazione della candidatura e, a pena di esclusione, dalle dichiarazioni di accettazione del collegamento con uno o più Gruppi di liste circoscrizionali e di insussistenza delle situazioni di incandidabilità** (art. 2, comma 7, lettere b), c) ed e), della L.R. n. 2/2005, e ss.mm ii.).

Per la compilazione di tali dichiarazioni non è richiesta alcuna speciale formulazione.

È necessario, però, che il candidato dichiari espressamente:

- di voler accettare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale;

- di accettare il collegamento con le liste circoscrizionali del Gruppo o dei Gruppi di liste che hanno dichiarato di collegarsi alla sua candidatura;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità, di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; agli artt. 143, comma 11, e 248, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 7, comma 1, della L. 23 aprile 1981, n. 154.

Il documento dev'essere firmato dal candidato ed autenticato da uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 3, lettera C).

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 87-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Con riguardo all'età minima del **candidato Presidente**, questi **deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione** (art. 2, comma 9, lett. d) della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni).

Non essendoci un espresso divieto normativo, si ritiene che un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale possa candidarsi contemporaneamente come Consigliere regionale.

In tale ipotesi sarà chiamato ad osservare gli stessi obblighi che la legge impone ai candidati Consiglieri.

In particolare, **non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.**

Nella parte relativa alla modulistica, della presente pubblicazione, è presente uno schema di dichiarazione del candidato presidente **(mod. B1/2025)** in cui sono contenute contestualmente le dichiarazioni di:

1. **accettazione della candidatura;**
2. **accettazione del collegamento con le liste circoscrizionali di uno o più Gruppi;**
3. **di insussistenza delle situazioni di incandidabilità.**

Inoltre, giusta previsione contenuta nell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dal l'art. 38-bis, comma 7, lett. a), del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, il menzionato **schema di dichiarazioni -mod. B1/2025-** contiene al suo interno una parte facoltativa da compilare nel caso in cui il candidato presidente voglia conferire, a favore del delegato alla presentazione anche il consenso e la delega per la richiesta e il ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

§ 13 – Dichiarazione di collegamento del Gruppo o Gruppi di liste circoscrizionali con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

È stato precisato che, **a pena di esclusione** della stessa candidatura, è necessario il collegamento con uno o più Gruppi di Liste circoscrizionali.

Pertanto, il candidato Presidente, deve allegare alla presentazione della propria candidatura, una **–convergente–** dichiarazione di collegamento sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali di ogni Gruppo collegato.

Con la dichiarazione di collegamento, giusta il disposto di cui al comma 18, dell'art. 8 della legge regionale, è consentito ai delegati delle Liste circoscrizionali poter, altresì, designare, per la rappresentanza del Gruppo presso l'Ufficio Centrale regionale, un delegato titolare e uno supplente.

Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, e successive modificazioni.

Nella modulistica allegata è presente uno schema di dichiarazione di collegamento e di contestuale designazione dei soggetti delegati a rappresentare il Gruppo c/o l'Ufficio Centrale regionale che potrà essere preso a modello **(mod. B2/2025)**.

§ 14. – Certificati attestanti che il candidato Presidente e il suo delegato sono elettori di un Comune della Repubblica.

L'atto di presentazione della candidatura dev'essere, inoltre, corredato dai certificati attestanti che il candidato Presidente e il suo delegato sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (*art. 2, comma 7, lett. d) ella L.R. n. 2/2005, e ss.mm.ii.*).

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 15. – Modalità e termini per la materiale presentazione delle candidature.

Come già riferito, per ciascuna circoscrizione provinciale elettorale, la presentazione delle liste circoscrizionali devono effettuarsi presso la cancelleria dell'Ufficio Centrale circoscrizionale, costituito nella sede del Tribunale del capoluogo di provincia, mentre, le candidature alla carica di Presidente della Giunta devono depositarsi alla cancelleria dell'Ufficio Centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo della regione.

Tale operazione dev'essere effettuata dalle ore 8:00 del 30° giorno alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

Per consentire la presentazione delle candidature, entrambe le cancellerie restano **aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00**, il primo giorno, e **dalle ore 8:00 sino alle ore 12:00**, il secondo giorno.

§ 16. – Compiti delle Cancellerie degli Uffici Centrali circoscrizionali e dell'Ufficio Centrale regionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista circoscrizionale e per ogni candidatura a Presidente che venga depositata presso le Cancellerie dei rispettivi Uffici, dev'essere redatto un verbale di avvenuto deposito contenente, oltre il giorno e l'ora, l'elencazione dettagliata della documentazione oggetto di presentazione **(modd. A7/2025 – B3/2025)**.

Il verbale dev'essere redatto in duplice copia e sottoscritto sia dal cancelliere che dal presentatore.

Una copia sarà immediatamente consegnata al presentatore, mentre l'altra verrà allegata agli atti da trasmettere, rispettivamente all'Ufficio Centrale circoscrizionale e all'Ufficio Centrale regionale affinché possano dare avvio alle operazioni di esame e ammissione delle candidature.

Le predette Cancellerie, secondo l'ordine di presentazione, al solo fine della verbalizzazione, attribuiranno a ciascuna lista e a ciascun candidato Presidente una

numerazione progressiva *provvisoria*. Si precisa che detta numerazione non ha rilievo ai fini della riproduzione delle candidature su manifesti e schede di votazione, per il cui ordine si farà riferimento ad un precipuo sorteggio (per i dettagli v. paragrafo 23).

È opportuno precisare che il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritenga irregolari o se presentati tardivamente.

È, tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere come, ad esempio, l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni.

Le Cancellerie – immediatamente dopo la ricezione delle candidature con i relativi documenti – dovranno rimetterle ai rispetti Uffici centrali per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E ALLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA

§ 17. – Composizione degli Uffici Centrali circoscrizionali e dell'Ufficio Centrale regionale.

Presso le sedi dei Tribunali di ogni comune capoluogo di provincia è costituito un Ufficio Centrale circoscrizionale (*art. 1, comma 2, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni; art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni*).

Inoltre, presso la Corte d'Appello del capoluogo della Regione, è costituito l'Ufficio Centrale regionale (*art. 8, comma 3, lett. c) della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come recepito dall'art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni*).

Sia gli Uffici Centrali circoscrizionali, che l'Ufficio Centrale regionale sono composti da tre magistrati, uno dei quali incaricato di svolgere le funzioni di Presidente. La costituzione dell'Ufficio Centrale circoscrizionale deve avvenire **entro il terzo giorno successivo** a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio Centrale regionale **entro cinque giorni** dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).

La legge prevede che agli Uffici Centrali circoscrizionali possano essere aggregati altri magistrati per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate.

Nulla è, invece, stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun Ufficio Centrale e per lo svolgimento delle operazioni di competenza degli Uffici medesimi (esame delle candidature; completamento delle operazioni delle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).

Sembra, pertanto, opportuno che, al momento della loro costituzione, siano nominati anche dei membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari.

§ 18. – Operazioni dell’Ufficio Centrale regionale e dell’Ufficio Centrale circoscrizionale in ordine all’esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che l’Ufficio Centrale regionale e gli Uffici Centrali circoscrizionali devono compiere, ai sensi degli artt. 2, comma 9, e 10, comma 1, lettere c), f), e g) della LR 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni, si fa presente che ***DETTE OPERAZIONI DEBBONO ESSERE ULTIME ENTRO IL TERMINE IMPROPROROGABILE DI VENTIOUATTRO ORE DALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.***

L’Ufficio Centrale regionale e gli Uffici Centrali circoscrizionali, per evitare che il termine di cui sopra scada senza che sia stato possibile esaminare tutte le candidature presentate, vorranno valutare l’opportunità di dare avvio alle proprie attività non appena dalle rispettive cancellerie sarà fornita notizia di avvenute presentazioni.

Di seguito si riportano le operazioni che gli Uffici Centrali circoscrizionali e l’Ufficio Centrale regionale sono tenuti a compiere in sede di ammissione delle candidature.

I. LISTE CIRCOSCRIZIONALI. OPERAZIONI DI ESAME ED AMMISSIONE DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

(art. 10, comma 1, lett. f) della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni)

1 — ACCERTAMENTO DELLA DATA IN CUI SONO STATE PRESENTATE LE LISTE.

La prima operazione che ogni Ufficio Centrale circoscrizionale deve compiere è quella di controllare, in base alle attestazioni fornite dalle rispettive cancellerie, se le liste siano state presentate entro il termine previsto dalla legge, **cioè entro le ore 12:00 del 29° giorno antecedente quello della votazione.**

Qualora dovesse essere accertato che una lista sia stata presentata oltre tale termine l’Ufficio la dichiarerà non valida.

2 — VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI –SOTTOSCRITTORI- DI OGNI LISTA CIRCOSCRIZIONALE, OVVERO, VERIFICA DEL DIRITTO DI ESONERO DALLE SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTATORI.

A norma dell’art. 8, commi 8, delle L.R. n. 2/2005, e ss.mm.ii., le liste devono essere presentate:

- da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a

500.000 abitanti (**Circoscrizioni di Barletta-Andria-Trani [380.616 ab.] e Brindisi [381.273 ab.]**);

- da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti (**Circoscrizioni di Foggia [599.028 ab.], Lecce [775.348 ab.] e Taranto [559.892 ab.]**);
- da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (**Circoscrizioni di Bari [1.226.784 ab.]**).

Pertanto, gli Uffici Centrali circoscrizionali, per ogni lista presentata controlleranno **LA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI PRESENTATORI E LA REGOLARITÀ DEI MODULI CHE CONTENGONO LE FIRME.**

A tale scopo occorrerà che siano effettuate le seguenti verifiche:

1. la prima consiste nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli in cui sono riportati il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
2. la seconda, nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista **mod. A/2025 (ATTO PRINCIPALE)-** e negli altri **ATTI SEPARATI** ad essa allegati **-mod. A1/2025, A1-BIS/2025 (FIRME DIGITALI) e A1-TER/2025 (VERBALI DI ADESIONE)**;
3. la terza, nell'accertare se siano regolarmente autenticate firme autografe dei sottoscrittori e -se presenti adesioni alle sottoscrizioni da parte di elettori che hanno **dichiarato di non sapere ovvero di non poter sottoscrivere-** quelle dei testimoni che ne hanno garantito l'identità;
4. la quarta, nell'accertare se si stato documentato il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione.

Gli Uffici Centrali circoscrizionali dovranno ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

Inoltre, dovrà depennare:

- i sottoscrittori la cui firma autografa non sia stata autenticata;
- i sottoscrittori in forma digitale per i quali non sia stato fornito il supporto digitale fisico (CD, DVD, pen drive o simili), o per i quali la firma digitale non sia valida, in quanto scaduta, revocata o comunque alterata per non contenere le informazioni richieste dalla legge;
- le adesioni dei sottoscrittori che hanno **dichiarato di non sapere ovvero di non poter sottoscrivere-** la cui firma dei testimoni non sia stata autenticata;
- i sottoscrittori per i quali il requisito di elettore del comune non risulti documentato;
- i sottoscrittori che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza (*art. 8, comma 11, L.R. n. 2/2005 e ss.mm.ii.*);
- i sottoscrittori che risultano essere anche candidati della medesima lista.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata.

La lista dovrà parimenti essere ricusata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza: 15 settembre 2021, n. 6313; 16 maggio 2019, n. 3186; 9 maggio 2019, n. 3027)

Avuto riguardo, invece, alla possibilità di presentare liste circoscrizionali per l'elezione di candidati alla carica di Consigliere regionale con esonero dalle sottoscrizioni, in quanto espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, **sarà cura degli Uffici Centrali circoscrizionali**, verificare che per ciascuna lista presentata sia stata prodotta la delega da parte del legale rappresentante, del segretario o del presidente, del gruppo o del partito o del movimento politico rappresentato alla Camera o al Consiglio regionale, o dal Consigliere regionale, o da un altro soggetto al quale gli stessi abbiano conferito sub-delega, con atto autenticato da notaio.

Pertanto, se all'esito della detta verifica la lista risultasse priva di delega questa dovrà essere ricusata per non aver ottemperato alle prescrizioni di cui ai più volte richiamati disposti di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 122/2025 e art. 8, comma 9, della L.R. n. 2/2005

3 — ESAME DI CIASCUNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.

La successiva operazione che gli Uffici Centrali circoscrizionali dovranno compiere è quella dell'esame di ciascuna lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare se la lista abbia un numero di candidati non inferiore e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione con decreto del Presidente della Regione.

Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida.

Diversamente, quanto contenga un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro il limite cancellando gli ultimi nominativi.

Per quanto attiene il rispetto delle percentuali stabilite dall'art. 8, comma 13, della legge regionale, per assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi all'interno delle liste, nessun controllo sono chiamati ad effettuare gli Uffici Centrali circoscrizionali, in quanto per le liste non rispettose delle proporzioni sono previste

sanzioni che saranno irrogate dal Consiglio regionale dopo la sua proclamazione (*art. 8, comma 13, L.R. n. 2/2005 e ss.mm.ii.*).

b) Controllo, per ogni candidato, della dichiarazione di insussistenza di situazioni di incandidabilità, della dichiarazione di accettazione della candidatura, della dichiarazione di collegamento e della relativa accettazione da parte del candidato presidente collegato.

- SITUAZIONI DI INCANDIDABILITÀ

Come noto le situazioni di incandidabilità hanno forti implicazioni sul diritto di poter essere candidati, di poter essere proclamati eletti e, successivamente alla elezione, di poter esercitare il mandato elettivo, ragione per cui dette situazioni sono tassativamente individuate dal legislatore senza che possano essere ampliate o modificate dalla interpretazione.

Le cause di incandidabilità che ineriscono alle cariche elettive regionali sono specificatamente disciplinate dal *D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dalla L. 23 aprile 1981, n. 154⁴ e dalla L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.*

In particolare,

I – L'articolo 7 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

⁴ L'art. 274, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.

L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

II - Con riferimento all'accertamento dell'incandidabilità, in occasione delle elezioni regionali, l'articolo 9 del citato D.lgs. n. 235 del 2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali⁵, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

⁵ Giusta espressa previsione di cui all'art. 2, comma 7, lett. e), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2,

“7. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, è accompagnata:

- a) (...);
- b) (...);
- c) (...);
- d) (...);

da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, emanato con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.”

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

III - Inoltre, l'articolo 15 del medesimo D.lgs. n. 235/2012 dispone che:

- l'incandidabilità opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale⁶.

- l'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

- la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta, di conseguenza, la cessazione per il periodo di tempo residuo;

- la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

- incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f), -riguardante coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del D.lgs. n. 159/2011- si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

⁶ Al riguardo, sarà utile coordinare la disposizione de quo con la nuova formulazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. in forza del quale "La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. **Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.**». Nel merito l'Avvocatura Generale dello Stato, nel rendere apposito parere al Ministro dell'Interno nell'imminenza delle consultazioni da tenersi nel maggio 2023 per il rinnovo degli organi elettivi comunali, ha riferito che per giurisprudenza consolidata, le disposizioni del D.lgs. n. 235/ 2012 non hanno natura penale e, pertanto, tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempre che non sia stata loro comminata alcuna pena accessoria.

IV – Inoltre, giova fare rammento di due importanti previsioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 16 del D.lgs. n. 235/ 2012.

Nello specifico il comma 1 del citato articolo stabilisce che, la disposizione di cui al precedente art. 15, comma 1, si applica alle sentenze previste dall’articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Mentre il comma 2 stabilisce che le disposizioni sull’accertamento dell’incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste), nonché quelle per la mancata proclamazione **si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.**

V – Limitazioni al numero di candidature disciplinate dall’art. 7, comma 1, della L. 23 aprile 1981, n. 154⁴ e dall’art. 8, comma 16, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

Da ultimo, in materia di incompatibilità, si segnala che per le candidature a consiglieri regionali, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, della L. 23 aprile 1981, n. 154, e all’art. 8, comma 16, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, che prevedono limitazioni al numero di candidature possibili.

Invero, giusta la previsione di cui al citato comma 1, dell’art. 7 della L. n. 154/1981 *“Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni (...), quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali (...) in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale (...).*

Al successivo comma 2, viene disposto che ove *“Il candidato (...) sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni (...), deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione (...) in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell’altro consiglio”.*

Mentre, avuto riguardo al disposto di cui al menzionato art. 8, comma 16, della legge elettorale regionale è consentito presentare la propria candidatura a consigliere **in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo.** Prevedendo, a tal fine, che ogni Ufficio Centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invii le liste stesse all’Ufficio centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il predetto limite e le rinvii, modificate, agli Uffici Centrali circoscrizionali.

VI – Gli Uffici Centrali circoscrizionali con riferimento alle richiamate disposizioni sull’incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di situazioni di incandidabilità che –a pena di

esclusione- debbono essere rese da ciascun candidato, nonché d'ufficio, controlla se ricorrano eventuali situazioni di incandidabilità:

1. **verificando le prescritte dichiarazioni** sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna situazione di incandidabilità;
2. **attivandosi al fine di accertare d'ufficio la sussistenza di eventuali situazioni di incandidabilità** anche sulla base di atti o documenti di cui gli Uffici medesimi vengano comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
3. **procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili** qualora una situazione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

*Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, gli Uffici Centrali circoscrizionali avranno cura di darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Centrale regionale affinché **non proclami comunque eletti i candidati per i quali siano state accertate situazioni di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti degli incandidabili.***

VII - Gli Uffici procedono alle altre operazioni che consistono nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista, sia stata depositata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura e se per ogni lista circoscrizionale siano state allegate le dichiarazioni di collegamento.

Oltre ai candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una situazione di incandidabilità, **dovranno essere cancellati dalla lista — anche quelli per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura oppure la stessa non risulti completa.**

Al riguardo, dovrà essere accertato:

- che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista e a quelle attestate dai certificati comprovanti la qualità di elettore **disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti;**

- che la predetta dichiarazione di accettazione della candidatura risulti firmata dall'interessato e che la firma sia stata debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14, della L. n. 53/90.

Occorrerà, inoltre, verificare che alle liste siano allegati le dichiarazioni di collegamento.

Infatti, saranno dichiarate non valide le liste circoscrizionali per le quali manchino:

- la prescritta dichiarazione di collegamento, resa da uno dei delegati della lista –titolare o supplente- con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

- la relativa –convergente- dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente.

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati nelle liste circoscrizionali siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I candidati delle liste che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo da parte dell'Ufficio Centrale circoscrizionale si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale.

Se per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere b), c) e d) la lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

4 — ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA.

Gli Uffici Centrali circoscrizionali dovranno esaminare i contrassegni, delle liste circoscrizionali.

Al riguardo, di seguito a quanto precisato al paragrafo 7, i predetti Uffici dovranno ricusare:

- a) i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza. **Giusta il disposto di cui all'art. 8, comma 17, lett. e) della L.R. n. 2/2005 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigie costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;**
- b) i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- c) i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento, anche indirettamente, a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo
- d) », « nazismo », « nazionalsocialismo » e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;
- e) i contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società;
- f) **i contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni⁷;**
- g) se presentati da persone non autorizzate:⁸
 - 1) i contrassegni, o forme composite di essi, con i quali si contraddistinguono forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere al momento dell'indizione delle elezioni regionali;
 - 2) i contrassegni, o forme composite di essi, con i quali si contraddistinguono partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale nella legislatura appena conclusa.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio Centrale circoscrizionale dovrà darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9:00 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (cioè non più tardi delle ore 9:00 del mattino del 27° giorno antecedente quello della votazione).

⁷ Il disposto di cui all'art. 8, comma 17, lett. e) della L.R. n. 2/2005 prevede che siano gli interessati a trasmettere il provvedimento giudiziario all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature;

⁸ - All'atto di presentazione della lista i presentatori **devono allegare, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta** dal legale rappresentante, dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali degli stessi -che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali- ovvero da rappresentanti incaricati dai predetti con mandato autenticato da notaio, **che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta, ovvero attestante che la lista o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.**

Detta dichiarazione non si reputa necessaria per le liste esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori a norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e dell'art. 1, comma 2, della Legge 8 agosto 2025, n. 122, allorquando **la predetta delega per la presentazione della lista contenga una contestuale autorizzazione all'utilizzo del simbolo, o forme composite di esso, con il quale si contraddistinguono i gruppi parlamentari o consiliari che hanno dato titolo all'esonerazione delle sottoscrizioni;**

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, **la lista sarà senz'altro ricusata.**

II. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

L'Ufficio Centrale regionale per ogni candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale dovrà:

- accertare la data e l'ora in cui è stata presentata;
- accertare che vi sia la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dal candidato con firma autenticata **– mod. B/2025**;
- accertare che siano state effettuate **la dichiarazione di accettazione della candidatura, la dichiarazione di accettazione del collegamento** con il Gruppo o i Gruppi di liste circoscrizionali collegati, **la dichiarazione di insussistenza delle situazioni di incandidabilità – mod. B1/2025**;
- accertare che, di ogni Gruppo collegato al candidato Presidente, sia stata allegata la **–convergente-** dichiarazione di collegamento **– mod. B2/2025**;
- accertare che siano stati allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica sia del candidato Presidente, sia dei delegati alla presentazione.

Quindi, in primis, l'Ufficio Centrale regionale verifica se le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge, ossia **entro le ore 12:00 del 29° giorno antecedente quello della votazione.**

Qualora dovesse accertare che una candidatura sia stata presentata oltre tale termine **la dichiarerà non valida.**

Successivamente, l'Ufficio Centrale passa ad esaminare la posizione dei singoli candidati. A tale scopo, effettua i seguenti controlli:

- Controllo della insussistenza delle situazioni di incandidabilità.

Relativamente a questo aspetto si rinvia a quanto precisato nel presente capitolo nella parte afferente le attività di accertamento e verifica a cui sono chiamati gli Uffici Centrali circoscrizionali in sede di esame delle situazioni di incandidabilità dei singoli candidati consiglieri precisando, altresì, **che per espressa previsione contenuta nell'art. 2, comma 7, lett. e), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, deve essere accompagnata “da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di**

incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, emanato con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.”

- **controllo del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica** per verificare, di tutti i candidati Presidenti, il compimento del 18° anno nel giorno delle elezioni;

- **controllo delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.** Occorrerà, verificare la convergenza delle dichiarazioni di collegamento effettuate dai Gruppi di liste **(mod. B2/2025)** con la dichiarazione di accettazione del collegamento effettuate dai candidati Presidenti **(mod. B1/2025)**.

All'esito del controllo saranno esclusi:

- **i candidati Presidenti per i quali non risulterà provato il collegamento con almeno un Gruppo di liste circoscrizionali;**
- **i Gruppi di Liste circoscrizionali per i quali non risulterà provata l'accettazione del collegamento da parte del un candidato Presidente prescelto;**
- **le Liste di circoscrizioni per le quali non risulterà provata, da parte delle altre liste del Gruppo, l'adesione al collegamento fatto.**

L'Ufficio Centrale regionale, al fine di valutare l'esclusione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta che non siano collegate ad almeno un Gruppo di liste ammesse (art. 8, comma 3, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii.) acquisisce le necessarie comunicazioni dagli Uffici Centrali circoscrizionali per verificare l'avvenuta ammissione delle liste del Gruppo in almeno **tre circoscrizioni**.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con la firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e possono essere contenute in un documento unico.

§ 19. - Comunicazioni tra l'Ufficio Centrale regionale e gli Uffici Centrali circoscrizionali ai fini delle ammissioni dei candidati Presidenti e del Gruppo o dei Gruppi collegati.

L'art. 2, comma 9, lett. e) dispone che l'Ufficio Centrale regionale acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici Centrali circoscrizionali, si pronunci definitivamente in ordine alle ammissioni delle candidature, avuto riguardo sia di quelle per la carica di Presidente, sia dei Gruppi di liste a ciascuno collegati (in ragione della presenza di singole liste con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni).

Al fine, quindi, di procedere nel senso auspicato dalla norma, si rende necessario che ciascun Ufficio Centrale circoscrizionale, all'esito degli avvenuti controlli di competenza, comunichi tempestivamente all'Ufficio Centrale regionale le

liste per le quali ne ha accertata l'ammissione, affinché il predetto Ufficio, raggruppando le liste aventi il medesimo contrassegno, possa procedere alla verifica delle condizioni **di definitiva ammissibilità** sia rispetto alla reale costituzione del Gruppo cui ciascuna lista ha dichiarato di appartenere -presentando liste con identico contrassegno in almeno tre circoscrizioni-, sia con riguardo alla possibile ammissione di ciascun candidato Presidente verificando la convergenza delle dichiarazioni di collegamento da questi rese con quelle espresse in suo favore dai delegati di ciascuna lista.

L'Ufficio Centrale regionale, ove in sede di esame della detta documentazione, non abbia a riscontrare situazioni di criticità, procederà all'ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale dichiarando, per ognuno di essi il Gruppo o la Coalizione di Gruppi collegati. Gli esiti della detta attività sono immediatamente partecipati agli Uffici Centrali circoscrizionali per i successivi adempimenti. Nell'ipotesi contraria le decisioni di contestazione sono immediatamente comunicate anche ai delegati delle liste o dei Gruppi di lista o dei candidati Presidenti contestati onde consentire loro, nelle ventiquattro ore successive, di effettuare ogni valutazione in merito ad una possibile richiesta di integrazione documentale, di audizione personale o di proposizione di ricorso.

§ 20. – Decisioni degli Uffici Centrali circoscrizionali. Comunicazioni ai delegati.

Gli Uffici Centrali circoscrizionali, giusta il disposto di cui all'art. 10, comma 2 della L. n. 108/1968, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. f) della L.R. n. 2/2005, ove effettuino delle contestazioni e/o delle modificazioni alle liste devono comunicarle tempestivamente e comunque **“nella stessa giornata”** ai delegati di lista per tornare, quindi, a riunirsi il giorno successivo (27° giorno antecedente quello della votazione) alle ore 9:00 per audire, eventualmente, i delegati delle liste, contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi.

Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di singole candidature, si ritiene, malgrado la legge nulla stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di Ufficiale giudiziario.

§ 21. – Divieto di presentare la candidatura per la carica di Consigliere regionale in più di tre circoscrizioni.

L'art. 8, comma 16, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, fa divieto di presentare, sia pure in liste con identico simbolo, **la stessa candidatura per la carica di Consigliere regionale in più di tre circoscrizioni** elettorali.

Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio Centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, debba inviare le liste stesse all'Ufficio Centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici Centrali circoscrizionali.

Al fine di riscontrare e conseguentemente procedere alla cancellazione delle candidature eccedenti il limite su indicato e quelle che abbiano violato il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste circoscrizionali che abbiano un diverso contrassegno, si è ritenuto, in sede di predisposizione della modulistica per la presentazione delle candidature, far riportare il codice fiscale di ogni candidato.

Al verificarsi di dette ipotesi, si ritiene che l'Ufficio Centrale regionale, per procedere alla cancellazione, debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni concernenti le ammissioni delle candidature. A tal fine si rende necessario che gli Uffici Centrali circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, **comunicino, per ciascuna lista, anche il giorno e l'ora in cui le medesime sono state presentate.**

§ 22. – Sospensione delle operazioni degli Uffici Centrali circoscrizionali e dell'Ufficio Centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature. Ufficio Centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisore dei ricorsi, giusta il disposto di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine alle presentazioni delle candidature e, comunicate ai delegati le decisioni adottate, gli Uffici Centrali circoscrizionali e l'Ufficio Centrale regionale sospendono le operazioni.

Invero, contro le decisioni negative di detti Uffici, i delegati di lista possono ricorrere, entro 24 ore dalla notifica della comunicazione, all'Ufficio Centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisore dei ricorsi di cui al citato art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Decorso, quindi, detto termine senza che siano stati presentati ricorsi, i predetti Uffici, preposti all'ammissione delle candidature, potranno proseguire nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge.

Se invece siano stati presentati ricorsi all'Ufficio Centrale regionale, i predetti Uffici riprenderanno le operazioni solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 23. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Di seguito sono indicate le operazioni che rispettivamente gli Uffici Centrali circoscrizionali e l'Ufficio Centrale regionale devono compiere in ordine alle liste circoscrizionali e alle candidature alla carica di Presidente della Giunta (**dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi all'Ufficio Centrale regionale ovvero, qualora tali ricorsi siano stati presentati, all'esito delle relative decisioni**).

1 — Numerazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste di tutti i Gruppi ammessi (art. 2, comma 9, lett. f), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni)

Al fine del relativo ordine di stampa sulla scheda di votazione e sui manifesti di ogni circoscrizione, l'Ufficio Centrale regionale, alla presenza dei rappresentanti dei candidati Presidenti e dei Gruppi di liste, appositamente convocati, assegna, mediante due distinti sorteggi:

- **un numero progressivo a ciascun candidato Presidente ammesso;**
- **un numero progressivo a ciascun Gruppo di liste ammesso.**

L'Ufficio Centrale regionale, quindi, tenendo conto dell'ordine dei due sorteggi, **per ciascuna circoscrizione, rinumererà le liste circoscrizionali**, assegnando una numerazione progressiva, **senza soluzione di continuità**, partendo dalla lista del Gruppo collegato al candidato Presidente sorteggiato con il numero 1, per finire a quella del Gruppo collegato con il candidato Presidente con il numero più alto.

Si sottolinea l'importanza delle operazioni di rinumerazione, al fine di dare in ogni circoscrizione una numerazione progressiva alle liste ivi presenti, non essendo indispensabile la presenza delle stesse in tutte le sei circoscrizioni. Infatti, il dettato di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, ritiene sufficiente che le liste aventi il medesimo contrassegno siano presenti in almeno tre circoscrizioni: *“Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo*

contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge” (cfr. la esemplificazione di seguito riportata).

Le operazioni di cui si è detto determinano **il numero d'ordine di sorteggio definitivo** in base al quale, in ogni circoscrizione, i nominativi dei candidati Presidenti e i contrassegni delle liste collegate saranno riprodotti, sul manifesto delle candidature e sulle schede di votazione.

L'esito di detta operazione è comunicato, senza indugio, agli Uffici Centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui sono tenuti.

***ESEMPLIFICAZIONE DI SORTEGGIO E SUSSEGUENTE
RINUMERAZIONE.***

PRESENTAZIONE CANDIDATURE PRESIDENTI

Numero di presentazione	CANDIDATI PRESIDENTI	COLLEGAMENTI CON GRUPPI DI LISTE
1	TIZIO	ARANCIO
		BIANCO
		CELESTE
		VERDE
2	CAIO	AZZURRO
		ROSSO
		GRIGIO
3	SEMPRONIO	INDACO
		LILLA
4	ROSSI	VIOLA

SORTEGGIO PRESIDENTI

Numero sorteggio	CANDIDATI PRESIDENTI	COLLEGAMENTI CON GRUPPI DI LISTE
1	ROSSI	VIOLA
2	SEMPRONIO	INDACO
		LILLA
3	TIZIO	ARANCIO
		BIANCO
		CELESTE
		VERDE
4	CAIO	AZZURRO
		ROSSO
		GRIGIO

PRESENTAZIONE GRUPPI LISTE							
Numero di presentazione	GRUPPI LISTE	CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DI AMMISSIONE					COLLEGAMENTI CON I PRESIDENTI
1	ARANCIO	BA	BR	FG	LE		TIZIO
2	BIANCO	BA	BAT	BR	FG	LE TA	
3	CELESTE		BAT	BR	FG	LE TA	
4	VERDE	BA	BAT	BR	FG	LE TA	
5	AZZURRO		BR	FG	LE	TA	CAIO
6	ROSSO	BA	BAT	BR	FG	LE	
7	GRIGIO	BA	BAT	BR	FG	LE TA	
8	VIOLA	BA	BR		LE		ROSSI
9	INDACO	BA	BR	FG	LE	TA	SEMPRONIO
10	LILLA	BA		FG	LE	TA	

SORTEGGI GRUPPI LISTE							
NUMERO SORTEGGIO	GRUPPI LISTE	CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DI AMMISSIONE					COLLEGAMENTI CON I PRESIDENTI
1	VERDE	BA	BAT	BR	FG	LE TA	TIZIO
2	LILLA	BA			FG	LE TA	SEMPRONIO
3	CELESTE		BAT	BR	FG	LE TA	TIZIO
4	INDACO	BA	BR	FG	LE	TA	SEMPRONIO
5	ARANCIO	BA	BR	FG	LE		TIZIO
6	GRIGIO	BA	BAT	BR	FG	LE TA	CAIO
7	AZZURRO		BR	FG	LE	TA	CAIO
8	VIOLA	BA	BR		LE		ROSSI
9	ROSSO	BA	BAT	BR	FG	LE	CAIO
10	BIANCO	BA	BAT	BR	FG	LE TA	TIZIO

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE BARI			
NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	VIOLA	1
2	SEMPRONIO	LILLA	2
		INDACO	3
3	TIZIO	VERDE	4
		ARANCIO	5
		BIANCO	6
4	CAIO	GRIGIO	7
		ROSSO	8

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE BAT			
NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	_____	
2	SEMPRONIO	_____	

3	TIZIO	VERDE	1
		CELESTE	2
		BIANCO	3
4	CAIO	GRIGIO	4
		ROSSO	5

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE BRINDISI			
NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	VIOLA	1
2	SEMPRONIO	INDACO	2
3	TIZIO	VERDE	3
		CELESTE	4
		ARANCIO	5
		BIANCO	6
4	CAIO	GRIGIO	7
		AZZURRO	8
		ROSSO	9

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE FOGGIA			
NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	_____	
2	SEMPRONIO	LILLA	1
		INDACO	2
3	TIZIO	VERDE	3
		CELESTE	4
		ARANCIO	5
		BIANCO	6
4	CAIO	GRIGIO	7
		AZZURRO	8
		ROSSO	9

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE LECCE			
NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	VIOLA	1
2	SEMPRONIO	LILLA	2
		INDACO	3
3	TIZIO	VERDE	4
		CELESTE	5
		ARANCIO	6
		BIANCO	7
4	CAIO	GRIGIO	8
		AZZURRO	9
		ROSSO	10

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE TARANTO			
NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	_____	
2	SEMPRONIO	LILLA	1
		INDACO	2
3	TIZIO	VERDE	3
		CELESTE	4
		BIANCO	5
4	CAIO	GRIGIO	6
		AZZURRO	7

2 — Assegnazione di un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale da parte degli Uffici Centrali circoscrizionali (art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni)

Gli Uffici Centrali circoscrizionali, a seguito della comunicazione definitiva dell'Ufficio Centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature e al **numero d'ordine di sorteggio definitivo**, assegnano un numero progressivo ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista, in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo che siano stati presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi dall'Ufficio Centrale regionale contro le esclusioni di candidati. Essa, con riguardo al numero di posizione occupato da ciascun candidato consigliere all'atto della presentazione della lista, può importare, l'assegnazione di una numerazione differente, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Completate tutte le formalità relative all'esame e all'ammissione delle candidature, gli Uffici Centrali circoscrizionali dovranno tempestivamente comunicare alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'Ufficio, le liste con i relativi contrassegni e candidati consiglieri definitivamente ammessi, con l'indicazione dei candidati Presidenti collegati, affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:

- a) **Stampa del manifesto dei candidati (cfr. TABELLA – B);**
- b) **Stampa delle schede di votazione (cfr. TABELLA – C).**

Poiché l'errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, si ritiene necessario che il controllo della corretta stampa dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare alle Prefetture sia effettuato sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione delle candidature, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Presidente dell'Ufficio Centrale regionale e del Presidente di ciascun Ufficio Centrale circoscrizionali. **Tali comunicazioni dovranno, quindi, portare, in calce, l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature. Analogamente, i contrassegni delle liste ammesse dovranno essere trasmessi alle Prefetture - U.t.G. con il visto di autenticazione dei Presidenti degli anzidetti**

consessi. Saranno, altresì, trasmessi i supporti informatici, eventualmente depositati, contenenti i files dei contrassegni.

I manifesti dovranno riportare:

- nella parte superiore, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, secondo il numero assegnato dal sorteggio;
- nella parte inferiore, in corrispondenza del candidato Presidente collegato, le liste circoscrizionali, secondo **il numero d'ordine di sorteggio definitivo** comunicato dall'Ufficio Centrale regionale a ciascun Ufficio Centrale circoscrizionale.

Stampati i manifesti della circoscrizione elettorale, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo provvederanno a ripartirli tra i comuni del comprensorio al fine di provvedere alla loro pubblicazione, la quale deve avvenire mediante affissione **ENTRO E NON OLTRE L'8^ GIORNO** antecedente quello fissato per la votazione.

§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

Terminate le operazioni di cui al n. 1 del paragrafo 23, l'Ufficio Centrale regionale e gli Uffici Centrali circoscrizionali devono comunicare con ogni sollecitudine alle Prefetture – UU.tt.GG., le candidature ammesse, affinché le portino a conoscenza dei Sindaci per gli adempimenti di competenza delle Giunte comunali in ordine alla individuazione e assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale a norma dell'art. 3 della L. 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

§ 26. – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista.

Gli Uffici di cui al paragrafo precedente devono, infine, comunicare ai Sindaci dei Comuni compresi nella circoscrizione elettorale di competenza, l'elenco dei delegati di ciascuna lista circoscrizionale entro **il giovedì precedente la data della votazione** (art. 8, comma 19, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii. – art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai comuni. Tanto al fine delle nomine dei rappresentanti di lista presso ciascuna sezione elettorale.

CAPITOLO V

I RICORSI DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DI LISTE O DI CANDIDATI DAL PROCEDIMENTO ELETTORALE

§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all’Ufficio Centrale regionale - Persone legittimate a presentare ricorso.

Come già si è fatto cenno nel paragrafo 22, l’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii, affida all’Ufficio Centrale regionale “*la decisione dei ricorsi contro la eliminazione di Gruppi di Liste, di Liste circoscrizionali o di Candidati*”.

Sta di fatto che la successiva lett. f) del medesimo articolo ha sostituito l’art. 10 della Legge n. 108/1968, rubricandolo “**Esame delle liste. Ricorsi contro la eliminazione delle liste o di candidati**”, il quale nella versione riformulata, al comma 5 precisa che “**Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio Centrale regionale.**”

Da ciò ne deriva che contro la eliminazione di Gruppi di liste o di candidati Presidenti, non vi è una identica esplicita previsione normativa, che attribuisca la facoltà di proporre ricorso anche **ai delegati di Gruppo ed ai delegati dei candidati Presidenti**.

Ma dato che è certo che il legislatore con la previsione di cui alla lett. c) ha voluto evitare una indebita esclusione dalla competizione elettorale anche dei **Gruppi di Liste e dei candidati Presidenti**, si ritiene che ai delegati delle liste collegate, in quanto portatori di interesse specifico, possa essere estesa la facoltà di ricorrere avverso l’esclusione dei **Gruppi di Liste e dei candidati Presidenti**.

§ 28. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.

I ricorsi contro le eliminazioni di **liste o di candidati** devono essere depositati entro 24 ore dall’avvenuta comunicazione delle decisioni assunte dagli Uffici Centrali circoscrizionali. (art. 10, comma 1, lett. f), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii.).

I ricorsi devono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale; essi devono essere depositati entro l’anzidetto termine a pena di decadenza nella cancelleria del Tribunale in cui ha sede l’Ufficio Centrale circoscrizionale. Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 29. – Invio dei ricorsi all’Ufficio Centrale regionale.

I ricorsi presentati all’Ufficio Centrale regionale devono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici Centrali circoscrizionali affinché questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto il predetto esame, i ricorsi, congiuntamente alle anzidette deduzioni, nella stessa giornata in cui sono stati depositati, devono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all’Ufficio Centrale regionale nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii..

§ 30. – Decisioni dell’Ufficio Centrale regionale. – Comunicazione delle decisioni.

L’Ufficio Centrale regionale decide sui ricorsi entro due giorni dalla loro ricezione.

Adottate le proprie decisioni, l’Ufficio Centrale regionale le comunica nelle 24 ore successive sia ai ricorrenti, sia agli Uffici Centrali circoscrizionali dai quali i ricorsi sono pervenuti.

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l’invio della copia della decisione da una comunicazione via e-mail o telegrafica al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, tempestivamente, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto.

§ 31. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell’Ufficio Centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, i ricorsi contro i provvedimenti di esclusione inerenti le candidature dal procedimento elettorale preparatorio.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti di **esclusione** con i quali l’Ufficio Centrale regionale decide, in via amministrativa, i ricorsi avverso le decisioni inerenti le candidature, si segnalano le disposizioni introdotte, in linea generale, dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), nel quale viene specificatamente disciplinato il giudizio in primo grado, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e, in grado di appello, al Consiglio di Stato, per l’immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni regionali.

A tal riguardo, giusta il rito previsto dall'articolo 129 del suddetto codice, **gli atti di esclusione di liste o di candidati possono essere impugnati** –da parte di tutti coloro che abbiano subito una immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio– **innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente** nel termine di **tre giorni** dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione degli atti impugnati.

Il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale contro l'atto o gli atti di esclusione dalla competizione elettorale deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, -vale a dire all'Ufficio Centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio Centrale regionale- alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso in cui è stata effettuata la citata affissione;

b) depositato presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti in giudizio devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si svolge, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per quella del ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno.

La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata, senza indugio, dalla Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del T.A.R., deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio Centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio Centrale regionale), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto

impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi.

b) depositato in copia presso il Tribunale Amministrativo Regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene, sul predetto ricorso in appello, entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato non è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; non viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali non sono sospesi nel periodo 1° agosto -15 settembre di ciascun anno.

Com'è espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, **al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale**, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI GRUPPI DI LISTE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 32. – Compiti dei delegati di lista.

L'art. 8, ultimo comma, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni, prevede che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di **due delegati**, i quali sono autorizzati a designare – **personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio** – i rappresentanti di lista presso ogni Ufficio elettorale di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta **nell'interesse della lista rappresentata e del candidato Presidente collegato**. Infatti, i rappresentanti non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale ma vigilano durante lo svolgimento delle operazioni elettorali per la tutela degli interessi delle rispettive liste e del candidato Presidente collegato.

§ 33. – Modalità di presentazione delle designazioni.

Nel silenzio della legge regionale, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1, ultimo comma, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni).

Pertanto, la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la

designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente **autorizzate dai delegati** medesimi **(mod. A6/2025)** con **dichiarazione autenticata da notaio**. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il **verbale di avvenuta presentazione della candidatura rilasciato dalla Cancelleria Tribunale all'atto del deposito della lista dei candidati (mod. A7/2025)**.

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati in numero di due per ogni circoscrizione elettorale provinciale, non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista circoscrizionale debbono dimostrare la loro qualità esibendo la copia del predetto verbale di avvenuta presentazione.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista circoscrizionale, le persone autorizzate con le modalità sopra indicate potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – **una copia notarile del richiamato verbale** rilasciato all'atto del deposito della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, **tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate**, per quante saranno le sezioni presso le quali si intende designare i rappresentanti della lista.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati, questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso i seggi con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Se all'atto della presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che i delegati di lista prendano preventivi accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali per evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con le elezioni regionali ed amministrative.

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista circoscrizionale, **uno effettivo e l'altro supplente**, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

§ 34. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.

A norma dell'art. 35, comma 1, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, ciascun Ufficio Centrale circoscrizionale **entro il giovedì** precedente la elezione, dovrà trasmettere al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, **l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti** di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale.

Invero, il successivo comma 2 del citato art. 35, prevede che **le designazioni dei rappresentanti di lista**, possano essere effettuate, **da parte dei delegati delle liste circoscrizionali**, direttamente ai seguenti soggetti:

1) Al segretario del comune, entro il giovedì precedente l'elezione, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata.

In tal caso, sarà onere del segretario comunale quello di consegnarle ai presidenti delle rispettive sezioni prima del loro insediamento e previo preminente controllo di regolarità.

Più specificatamente il segretario comunale dovrà accertare:

- a) che **le designazioni dei rappresentanti di lista** siano firmate dai delegati compresi nell'elenco inviato al Sindaco dall'Ufficio Centrale circoscrizionale;
- b) che le firme delle designazioni pervenutegli in forma cartacea siano autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e successive modificazioni. Invero, non è necessaria l'autenticazione delle firme quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

2) Al presidente di seggio, ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la domenica mattina, prima dell'inizio della votazione.

A tal fine, il Sindaco deve consegnare ai presidenti delle sezioni per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti, -contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio- **l'elenco dei delegati delle liste inviatogli dall'Ufficio Centrale circoscrizionale.**

In tal caso sarà cura del presidente di seggio provvedere all'esame della regolarità delle designazioni prestando attenzione sia che promanino da uno dei soggetti riportato nel precitato elenco, sia che la firma degli atti con cui sono stati designati i rappresentanti di lista sia autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.

§ 35. – Requisiti dei rappresentanti di lista.

La legge non contiene alcun cenno circa i requisiti dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, tenuto conto del compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e debbano saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante di lista.

Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali presso lo stesso seggio.

In tal caso, comunque –**al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui egli svolge l’incarico, a norma dell’art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570– si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell’organo da eleggere avente l’ambito territoriale più ristretto (così, ad esempio, in caso di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante dev’essere elettore della circoscrizione amministrativa).**

§ 36. – Rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei Gruppi di liste presso l’Ufficio Centrale regionale e rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici Centrali circoscrizionali.

Gli articoli 2, comma 6, e 8, comma 18 e 19, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, prevedono la rappresenta dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei Gruppi di liste presso l’Ufficio Centrale regionale e quella delle singole liste presso gli Uffici Centrali circoscrizionali.

Le designazioni dei rappresentanti devono essere presentate alle rispettive cancellerie le quali ne **rilasciano ricevuta (modd. B4/2025 e B4-BIS/2025, B5/2025 e B5-BIS/2025, A8/2025 e A8-BIS/2025).**

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però –in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione– che i delegati possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell’Ufficio Centrale regionale e dell’Ufficio Centrale circoscrizionale.

CAPITOLO VII
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE
DELLA LEGGE N. 3/2019 ("ELEZIONI TRASPARENTI").

§ 37. - Obblighi a carico di partiti e movimenti politici.

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come sostituito dall'art. 38-*bis*, comma 7, lett. *a*), del Decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, -in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative- **fa obbligo**, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, **di pubblicare**, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, **per ciascun candidato:**

- il curriculum vitae;
- il certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Detto obbligo deve essere adempiuto **entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione.**

Il certificato del casellario giudiziale deve essere stato rilasciato **non prima del 90° giorno antecedente** la data fissata per la consultazione elettorale.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici, nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, **possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313/2002**, riferito a ciascun candidato.

In tali casi, però, **ogni candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l'autentica di firma).**

Per la richiesta del certificato del casellario giudiziale, il precitato art. 1, comma 14, dispone che il consenso e la delega possano essere rilasciati, all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura **(modd. A2/2025 e B1/2025).**

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali siano già stati convocati i comizi, giusta previsione di cui al quinto periodo del richiamato comma 14, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

A tal fine gli interessati dovranno dichiarare, contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tale

certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura.

Al partito o movimento politico che non ottempera ai suddetti obblighi, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000 (art. 1, commi 14, 16 e 23, legge 9 gennaio 2019, n. 3).

§ 38. - Obblighi a carico della Regione.

In apposita sezione, denominata “*Elezioni trasparenti*”, del sito internet della Regione Puglia, **entro il settimo giorno** antecedente la data della consultazione elettorale, sono pubblicati, in maniera facilmente accessibile i medesimo documenti (i *curricula vitae* e i *certificati del casellario giudiziale* di tutti i candidati ammessi ivi compresi i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale), **già pubblicati** nel sito internet del partito o movimento politico ovvero del candidato presidente, della lista circoscrizionale provinciale o del candidato con essa collegato.

La pubblicazione consente a ogni cittadino di accedere agevolmente alle informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome di ciascun candidato, per denominazione del partito, del movimento politico o della lista circoscrizionale, nonché per circoscrizione.

A tal fine, quindi, **entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione**, i soggetti che, a norma degli artt. 2, comma 6, e 8, comma 7, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, hanno provveduto al deposito delle candidature presso gli Uffici Centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio Centrale regionale, inviano all'indirizzo pec: **elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it** una dichiarazione (**modd. A9/2025 e B6/2025**) in cui indicano il “*soggetto incaricato*” alla trasmissione dei documenti di che trattasi, nonché la rispettiva casella di posta elettronica certificata dalla quale, lo stesso incaricato, vi provvederà.

Il “*soggetto incaricato*” **entro e non oltre il tredicesimo giorno antecedente la data di votazione**, con le modalità tecnico-operative sotto riportate, comunica all'indirizzo pec: **elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it** il *curriculum vitae* ed il *certificato del casellario giudiziale* **già pubblicati** sul sito internet del partito, del movimento politico, della lista o del candidato presidente collegato, nonché **l'indirizzo web** nel quale i medesimi documenti sono già pubblicati.

Nella mail di invio, il “*soggetto incaricato*” attesta (**modd. A10/2025, B7/2025 e B7-BIS/2025**) la conformità di ciascuno dei documenti informatici inviati rispetto a quelli già pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilità secondo la normativa vigente.

I documenti informatici che non rispettano le sotto riportate prescrizioni tecniche sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati alla posta elettronica certificata del soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In tal caso il “*soggetto incaricato*” entro **l'ottavo giorno** antecedente la votazione

provvede ad una nuova trasmissione dei documenti rispondenti alle prescrizioni tecniche.

PRESCRIZIONI TECNICO-OPERATIVE

- Modalità di predisposizione dei documenti informatici

I documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il *certificato del casellario giudiziale* da pubblicare all'interno della sezione denominata "Elezioni trasparenti" devono essere rispondenti ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'"Allegato A" del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 20 marzo 2013 («Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici"»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 settembre 2013, n. 217.

- Caratteristiche dei files

Il *curriculum vitae* e il *certificato del casellario giudiziale* vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito "file PDF/A" - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts - si consiglia l'uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - privi sia di "macroistruzioni" ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (*link*), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (*screen readers*); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti "ocr" (*optical character recognition*).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La Regione Puglia accetterà esclusivamente file con formato PDF/A.

- Trasmissione dei documenti informatici

Il soggetto incaricato utilizzando la casella di posta elettronica certificata comunicata dal soggetto espressamente delegato al compimento degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 6, e all'art. 8, comma 7, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, invia i files PDF/A relativi al *curriculum vitae* ed al *certificato del casellario giudiziale*, attestando, per ogni file PDF/A, la conformità a quello già pubblicato sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato presidente collegato.

- **Controlli**

La Regione Puglia, per ogni file PDF/A inviato, effettua i necessari controlli di rispondenza alle regole tecniche.

Le tipologie di controllo concernono:

- a) la verifica del file nel formato PDF/A;
- b) l'integrità del file PDF/A;
- c) l'assenza di password per la lettura;
- d) l'assenza di virus informatici o malware;
- e) l'assenza di link esterni;
- f) la presenza della attestazione di conformità.

Il file PDF/A che non supera le predette verifiche è restituito alla casella di posta certificata del soggetto incaricato con la segnalazione del tipo di errore. In tale ultimo caso, **entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione**, il soggetto incaricato provvede a una nuova trasmissione dei files PDF/A rispondenti alle prescrizioni tecniche.

ALLEGATI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

<i>TABELLA - A</i>	<u>CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI - LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE</u> - Tabella di determinazione del numero di candidati, distinto per genere, occorrente per la formazione di ciascuna lista e relativo numero di sottoscrizioni. Quantitativi minimi e massimi.
--------------------	--

<i>TABELLA - B</i>	<u>MODELLO DEL MANIFESTO INERENTE ALLE CANDIDATURE.</u>
--------------------	--

<i>TABELLA - C</i>	<u>MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE</u> - Esemplare conforme al modello approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
--------------------	--

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA	
LISTE CIRCOSCRIZIONALI - <u>MODULISTICA OCCORRENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE C/O GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI</u>	
<i>Mod. Sottoscrizioni</i> <i>A/2025</i>	<u>ATTO PRINCIPALE</u> - Dichiarazione di presentazione di una <i>Lista circoscrizionale</i> di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.
<i>Mod. Sottoscrizioni</i> <i>A1/2025</i>	<u>ATTO SEPARATO PER LE FIRME AUTOGRAFE DEI SOTTOSCRITTORI</u> - Dichiarazione di presentazione di una <i>Lista circoscrizionale</i> di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.
<i>Mod. Sottoscrizioni</i> <i>A1-BIS/2025</i>	<u>ATTO SEPARATO PER LA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA</u> - Dichiarazione di presentazione di una <i>Lista circoscrizionale</i> di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.
<i>Mod. Sottoscrizioni</i> <i>A1-TER/2025</i>	<u>VERBALE DI ADESIONE PER L'ELETTORE CHE NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE</u> - Dichiarazione di presentazione di una <i>Lista circoscrizionale</i> di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.
<i>Mod. Sottoscrizioni</i> <i>C/2025</i>	<u>ESONERATI DALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI</u> - Dichiarazione di presentazione di una <i>Lista circoscrizionale</i> di candidati da parte di soggetti.

Mod.	A2/2025	CANDIDATO CONSIGLIERE – Dichiarazione contestuale: - di accettazione della candidatura; - di insussistenza di situazioni di incandidabilità; - (Parte Facoltativa) di consenso e delega per la richiesta e il ritiro del certificato del casellario giudiziale.
Mod.	A3/2025	DELEGATO DI LISTA - Dichiarazione di collegamento con il candidato Presidente prescelto.
Mod.	A4/2025	CANDIDATO PRESIDENTE - Dichiarazione – <i>convergente</i> - di collegamento con le Liste circoscrizionali di un Gruppo collegato.
Mod.	A5/2025	DELEGATI DI LISTA - Dichiarazione di presentazione del simbolo con cui si contraddistingue il Gruppo di Liste Circoscrizionali .
Mod.	A6/2025	DELEGATO DI LISTA – Sub-delega per le designazioni, in ambito comunale, dei rappresentanti di lista presso ogni sezione elettorale.
Mod.	A7/2025	CANCELLIERE UCC / PRESENTATORE LISTA – Verbale di avvenuto deposito degli atti inerenti la candidatura di una Lista circoscrizionale .
Mod.	A8/2025	CANCELLIERE UCC - Ricevuta della avvenuta designazione del rappresentante effettivo della Lista circoscrizionale presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale.
Mod.	A8-BIS/2025	CANCELLIERE UCC - Ricevuta della avvenuta designazione del rappresentante supplente della Lista circoscrizionale presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale.
Mod.	A9/2025	“Elezioni Trasparenti” - DELEGATO DI LISTA - Dichiarazione per la comunicazione del “soggetto incaricato” della trasmissione dei curricula vitae e dei certificati del casellario giudiziale dei candidati Consiglieri. Da inoltrare all'indirizzo pec della Regione: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it .
Mod.	A10/2025	“Elezioni Trasparenti” - SOGGETTO INCARICATO - Dichiarazione per l'inoltro alla Regione (pec: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it) dei curricula vitae e dei certificati del casellario giudiziale dei candidati Consiglieri.
Mod.	D/2025	CANDIDATO PRESIDENTE / CONSIGLIERE REGIONALE. - Designazione del mandatario elettorale.

CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. <u>MODULISTICA OCCORRENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE</u>		
Mod.	B/2025	<u>CANDIDATO PRESIDENTE</u> - Dichiarazione di presentazione della candidatura.
Mod.	B1/2025	<u>CANDIDATO PRESIDENTE</u> – Dichiarazione contestuale: – di accettazione della candidatura; – di accettazione dei collegamenti; – di insussistenza delle situazioni di incandidabilità. – (Parte Facoltativa) di consenso e delega per la richiesta e il ritiro del certificato del casellario giudiziale.
Mod.	B2/2025	<u>DELEGATI LISTA</u> – Dichiarazione contestuale: - di collegamento delle <i>Liste Circoscrizionali del Gruppo</i> con il candidato Presidente prescelto; - di designazione dei soggetti delegati a rappresentare il Gruppo c/o l'Ufficio Centrale regionale.
Mod.	B3/2025	<u>CANCELLIERE UCR / DELEGATO PRESIDENTE</u> - Verbale di avvenuto deposito degli atti inerenti la presentazione della candidatura alla carica di Presidente.
Mod.	B4/2025	<u>CANCELLIERE UCR</u> - Ricevuta di avvenuta designazione quale <i>rappresentante effettivo</i> del candidato Presidente c/o l'Ufficio Centrale regionale.
Mod.	B4-BIS/2025	<u>CANCELLIERE UCR</u> - Ricevuta di avvenuta designazione quale <i>rappresentante supplente</i> del candidato Presidente c/o l'Ufficio Centrale regionale.
Mod.	B5/2025	<u>CANCELLIERE UCR</u> - Ricevuta di avvenuta designazione quale <i>rappresentante effettivo</i> di un <i>Gruppo di liste circoscrizionali</i> c/o l'Ufficio Centrale regionale.
Mod.	B5-BIS/2025	<u>CANCELLIERE UCR</u> - Ricevuta di avvenuta designazione quale <i>rappresentante supplente</i> di un <i>Gruppo di liste circoscrizionali</i> c/o l'Ufficio Centrale regionale.
Mod.	B6/2025	“Elezioni Trasparenti” - <u>DELEGATO DEL CANDIDATO PRESIDENTE</u> - Dichiarazione per la comunicazione del <i>“soggetto incaricato”</i> della trasmissione del <i>curriculum vitae</i> e del <i>certificato del casellario giudiziale</i> del candidato Presidente. Da inoltrare all'indirizzo pec della Regione: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it .
Mod.	B7/2025	<u>CANDIDATO PRESIDENTE</u> - Dichiarazione da inoltrare alla Regione, all'indirizzo pec: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it , unitamente al <i>curriculum vitae</i> e al <i>certificato del casellario giudiziale</i> .
Mod.	B7-Bis/2025	“Elezioni Trasparenti” - <u>SOGGETTO INCARICATO</u> - Dichiarazione per l'inoltro alla Regione (pec: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it) del <i>curriculum vitae</i> e del <i>certificato del casellario giudiziale</i> del candidato Presidente.



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

*TABELLA – A CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI –
LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE REGIONALE - Tabella di
determinazione del numero di candidati, distinto per
genere, occorrente per la formazione di ciascuna lista e
relativo numero di sottoscrizioni. Quantitativi minimi e
massimi.*



REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI - LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI, DISTINTO PER GENERE, OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CIASCUNA LISTA
E RELATIVO NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI NECESSARIE NEI CASI DI INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESONERO
QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2021 (1)	CONSIGLIERI DA ELEGGERE (2)	NUMERO CANDIDATI				NUMERO SOTTOSCRITTORI			
			MINIMO		MASSIMO		MINIMO (5) (6)	MASSIMO (5) (6)		
			TOTALE (2) (3)	GENERE A (4)	GENERE B (4)	TOTALE (2) (3)				GENERE A (4)
BARI	1.226.784	7	7	3	4	16	6	10	2000	3000
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	380.616	2	2	1	1	5	2	3	1000	1500
BRINDISI	381.273	2	2	1	1	5	2	3	1000	1500
FOGGIA	599.028	4	4	2	2	7	3	4	1750	2500
LECCE	775.348	5	5	2	3	10	4	6	1750	2500
TARANTO	559.892	3	3	1	2	7	3	4	1750	2500
TOTALI	3.922.941	23	23	10	13	50	20	30	III	III

(1) Ai soli fini dell'applicazione delle norme in materia elettorale e referendaria, trova applicazione il D.P.R. 20 gennaio 2023 (S.O. alla G.U. del 23 marzo 2023, n. 53) recante la "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento per ragione della popolazione e delle abitazioni", giunto in data 27 dicembre 2017, n. 205, introdotto da l'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

(2) Art. 3, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2

(3) Art. 8, comma 12, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2

"In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti."

(4) Art. 8, comma 13, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2

"Nelle liste di candidati a consigliere regionale, in ogni circoscrizione, il numero dei seggi da coprire, al di sopra del numero dei seggi assegnati, deve essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formati a seguito dell'esito delle elezioni regionali, i partiti politici che abbiano presentato liste non rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto"

(5) Art. 8, commi 8 e 9, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2

"8. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con da 50.000 a 100.000 abitanti;

c) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con da 100.000 a 1.000.000 di abitanti;

9. Sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche complessivo, che sono espresse da partiti movimenti o gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, le deleghe alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio."

(6) Art. 1, comma 2, L. 8 agosto 2025, n. 122

"2. Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono ammessi alla sottoscrizione delle liste di candidati il numero degli elettori in possesso delle condizioni regionali, sono espresse di forze politiche e movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazioni resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera."

TABELLA - A



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*TABELLA – B MODELLO DEL MANIFESTO
INERENTE ALLE CANDIDATURE.*

TABELLA - B

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DI DOMENICA 23 E LUNEDI' 24 NOVEMBRE 2025

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

CANDIDATI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE PER L'ELEZIONE DI N. CONSIGLIERI REGIONALI

(Artt. 2, 3, 4 e 9 della Legge Regionale 20 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni)

CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE		CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE		CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE		CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
1. VERDI MARIO Bari 25-06-70		2. BIANCHI VINCENZO detto ENZO Milano 30-06-70		3. VERDI MARIO Roma 25-06-80		4.	
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA
N. 1	N. 2	N. 3		N. 4	N. 5		
ROSSI Mario <small>1949-05-05-1949</small> BIANCHI Vittorio detto Rino <small>Foggia 05-05-1949</small> FALCHI Rosa in TOTTI <small>Parano 05-05-1955</small>			CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NON COLLEGATO AD ALCUNA LISTA DELLA CIRCOSCRIZIONE.				

....., addì

Il/ La Presidente dell'Ufficio Centrale circoscrizionale
 (dott. / dott.ssa))

Il/ La Presidente dell'Ufficio Centrale regionale
 (dott. / dott.ssa))

AVVERTENZE PER LA STAMPA DEL MANIFESTO

(1) — I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, con il cognome e nome, debbono essere riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dall'Ufficio Centrale regionale e avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.

(2) — Le Liste circoscrizionali — disposte sotto i nominativi dei candidati Presidenti collegati, in maniera da evidenziare l'esistenza del collegamento — debbono essere riportate secondo il numero d'ordine di sorteggio definitivo assegnato dall'Ufficio Centrale regionale a seguito delle operazioni di sorteggio tra i Gruppi di Liste e di rinumerazione per ciascuna circoscrizione. (cfr. paragrafo 23)

(3) - Qualora nella circoscrizione un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non risulti collegato ad alcuna lista, negli spazi posti sotto il rettangolo contenente il suo nominativo si dovrà riportare la seguente frase: "CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NON COLLEGATO AD ALCUNA LISTA DELLA CIRCOSCRIZIONE."

(4) — Per tutti i candidati dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. — Inoltre, qualora siano stati ammessi dai rispettivi Uffici Centrali (regionale e circoscrizionale), può anche essere specificato lo pseudonimo e, per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*TABELLA – C MODELLO DELLA SCHEDA DI
VOTAZIONE – Esempio conforme al modello
approvato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale.*

TABELLA C - PAG. 1 di 3



REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione
del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia**

PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE IV

<p>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE della PUGLIA (data dell'elezione) di (denominazione della Provincia)</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRITTORE </p>
--	--------------------------------	---

TABELLA C - PAG. 2 di 3



REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>1</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</p>	<p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p>	



TABELLA C PAG. 3 di 4

La scheda è di colore verde con pantone tipografico "GREEN U".

Nel formato standard, suddivisa in quattro parti uguali, misura cm 41x32.

Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra di ogni contrassegno sono stampate due righe tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza per massimo due candidati alla carica di Consigliere regionale aventi sesso diverso. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato a più di 9 liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio Centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della regione.

I contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale ad essi collegati devono essere disposti secondo **il numero d'ordine di sorteggio definitivo** comunicato dall'Ufficio Centrale regionale a ciascun Ufficio Centrale circoscrizionale.

Qualora per una circoscrizione elettorale non sia stata presentata o ammessa una lista di candidati per la carica di Consigliere regionale facente parte di un gruppo comunque costituito a livello regionale, non dovrà procedersi, alla stampa del contrassegno di detta lista. Pertanto, rimarrà

TABELLA C PAG. 4 di 4

**REGIONE PUGLIA**

bianco lo spazio residuo posto alla destra del rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ove non ci fossero altre liste collegate al medesimo candidato Presidente; mentre, si proseguirà con l'indicazione del contrassegno che sussegue, ove la lista risulti in coalizione con altre.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

*PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE REGIONALE
LISTA CIRCOSCRIZIONALE
MODULISTICA*



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. A/2025 Dichiarazione di presentazione di
una Lista circoscrizionale di candidati da parte di
soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.
- Atto Principale.*

MODELLO A/2025 – ATTO PRINCIPALE – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI



**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
DI CANDIDATI EFFETTUATA DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI
ALL'ART. 8, COMMA 9, L.R. 2/2005**

I sottoscritti elettori compresi nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia di nel numero di risultante dalle sottoscrizioni debitamente autenticate, contenute in questo foglio¹ e in:

- 1) numero atti separati per le firme autografe dei sottoscrittori – **mod. A1/2025;**
- 2) numero atti separati per le firme digitali dei sottoscrittori – **mod. A1-BIS/2025;**
- 3) numero verbali di adesione alla dichiarazione di presentazione per gli elettori che non siano in grado di sottoscrivere – **mod. A1-TER/2025,**

dichiarano di presentare,

-per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il , **nella Circoscrizione elettorale di** , **una Lista composta da numero** **candidati alla carica di Consigliere regionale,** nelle persone e nell'ordine sotto indicato.

Dichiarano, altresì, che la *Lista circoscrizionale*, di seguito riportata, della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione:

- a) **è parte costituente il Gruppo di Liste denominato** contraddistinto dal seguente contrassegno
.....
.....
.....
.....
.....

¹ – **La firma degli elettori** che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati **deve avvenire su appositi moduli**, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno del Gruppo di cui la lista è parte costituente; cognome, nome, luogo, data di nascita di ciascun candidato; cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati; deve essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [articolo 8, comma 10, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii.]; **deve essere autenticata** da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53, e ss.mm.ii., e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

MODELLO A/2025 – ATTO PRINCIPALE – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

b) è collegata al/alla candidato/a alla carica di **Presidente della Giunta regionale**
 nato/a
 il - codice fiscale²

LISTA DEI CANDIDATI

(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
1	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
2	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
3	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
4	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
5	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²

(prosegue l'elenco dei candidati)

² – Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una più immediata verifica sia delle dichiarazioni convergenti di collegamento tra il candidato presidente e le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi, sia delle candidature multiple a consigliere regionale [artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni].

³ – E' consentita l'aggiunta, tra parentesi, quando l'indicazione sia indispensabile per l'identificazione del candidato.

**MODELLO A/2025 – ATTO PRINCIPALE – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
DI CANDIDATI**

(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²

I sottoscritti delegano:

il/la signor/ra.....
nato/a a il - codice fiscale
....., domiciliato/a in
via - cell.
e-mail

- 1) a depositare la presente *Lista circoscrizionale* presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale territorialmente competente;
- 2) a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il/la candidato/a Presidente della Giunta regionale;
- 3) a designare, personalmente o a mezzo di persone autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della *Lista* presso ogni seggio della circoscrizione territoriale e presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale.

In sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti,

MODELLO A/2025 – ATTO PRINCIPALE – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

il/la signor/ra.....
 nato/a a il - codice fiscale
, domiciliato/a in
 via - cell.
 e-mail

A corredo della presente dichiarazione uniscono:

- a) numero due certificati comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica dei predetti Delegati -titolare e supplente-;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale, firmate e autenticate, e contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità a norma degli artt. 7 e 9 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e degli artt. 143, comma 11, e 248, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267– **mod. A2/2025**;
- c) numero certificati individuali comprovanti che i candidati della *Lista circoscrizionale* sono elettori di un Comune della Repubblica;
- d) la dichiarazione resa dal Delegato della presente *Lista circoscrizionale* di collegamento con il/la candidato/a Presidente della Giunta regionale prescelto/a – **mod. A3/2025**;
- e) la dichiarazione –*convergente*- resa dal/dalla candidato/a Presidente della Giunta regionale di accettazione del predetto collegamento con la presente *Lista circoscrizionale*– **mod. A4/2025**;
- f) il modello del contrassegno della *Lista*, nelle dimensioni di cm 3 e cm 10 di diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione – **mod. A5/2025**;
- g) un supporto informatico nel quale è archiviata, **nei formati «.jpeg» e «.pdf» ad alta risoluzione, e «.png 32 64x64»**, una fedele riproduzione del citato contrassegno cartaceo⁴;
- h) la dichiarazione che autorizza **l'utilizzo del simbolo o forme composite di esso** -per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale- sottoscritta dal legale rappresentante, dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali degli stessi -che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali- ovvero da rappresentanti incaricati dai predetti con mandato autenticato da notaio⁵;
- i) numero certificati individuali e numero certificati collettivi, comprovanti che i sottoscrittori della *Lista circoscrizionale* sono elettori di un Comune della circoscrizione;

Per eventuali comunicazioni riguardanti la *Lista circoscrizionale* eleggono domicilio presso
 (apporre un segno di spunta su una delle tre possibilità):

⁴ Reputato necessario per meglio consentire ai competenti Uffici, di acquisire un'ottimale definizione delle immagini, delle espressioni letterali, delle raffigurazioni e delle tonalità di colore;

⁵ - Alla presentazione di tale dichiarazione sono tenute:

- le *Liste circoscrizionali* che intendono contraddistinguersi con contrassegni riproducenti simboli, o elementi caratterizzanti simboli, che per essere usati tradizionalmente da altri partiti, possono trarre in errore l'elettore;
- le *Liste circoscrizionali* che intendono contraddistinguersi con il simbolo, anche composito, di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere al momento dell'indizione delle elezioni regionali, ovvero con il simbolo di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale nella legislatura appena conclusa;

MODELLO A/2025 – ATTO PRINCIPALE – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

il/la delegato/a titolare;

il/la delegato/a supplente;

il/la signor/a nato/a a il - codice fiscale , domiciliato/a in via - cell. , e-mail
addi⁶

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale di cui trattasi ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016] che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in⁷

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio Centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia, dove gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

FIRME AUTOGRAFE DEI SOTTOSCRITTORI

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	

⁶ - Indicare la data in cui la presente dichiarazione è presentata alla Segreteria dell'Ufficio Centrale circoscrizionale.

⁷ - Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

MODELLO A/2025 – ATTO PRINCIPALE – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

**MODELLO A/2025 – ATTO PRINCIPALE – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
DI CANDIDATI**

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

MODELLO A/2025 – ATTO PRINCIPALE – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME AUTOGRAFE DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n..... [specificare in cifre ed in lettere il numero degli elettori]), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
addi.....

.....
 Timbro, firma leggibile (Nome e Cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. A1/2025 Dichiarazione di presentazione
di una Lista circoscrizionale di candidati da parte
di soggetti obbligati alla raccolta delle
sottoscrizioni - Atto Separato per le firme
autografe dei sottoscrittori.*

MODELLO A1/2025 – ATTO SEPARATO PER LE FIRME AUTOGRAFE DEI SOTTOSCRITTORI – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE



**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

ATTO SEPARATO PER LE FIRME AUTOGRAFE DEI SOTTOSCRITTORI

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

Elenco n dei sottoscrittori della Lista circoscrizionale costituente il Gruppo di Liste denominato contraddistinto dal seguente contrassegno:

.....

per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il, **nella Circoscrizione elettorale di**

La **Lista circoscrizionale**, composta da n. candidati, di seguito riportata, e della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione, è **collegata al/alla candidato/a alla carica di Presidente della Giunta Regionale** nato/a a il - codice fiscale¹

LISTA DEI CANDIDATI

(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
1	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹

(prosegue elenco dei candidati)

¹ – Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una più immediata verifica sia delle dichiarazioni convergenti di collegamento tra il candidato presidente e le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi, sia delle candidature multiple a consigliere regionale (artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).
² – E' consentita l'aggiunta, tra parentesi, quando l'indicazione sia indispensabile per l'identificazione del candidato.

MODELLO A1/2025 – ATTO SEPARATO PER LE FIRME AUTOGRAFE DEI SOTTOSCRITTORI – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

**I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale di cui trattasi
ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI
LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI**

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016] che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in³

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio Centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia, dove gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

FIRME AUTOGRAFE DEI SOTTOSCRITTORI

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittore della lista circoscrizionale)

³ – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

MODELLO AI/2025 – ATTO SEPARATO PER LE FIRME AUTOGRAFE DEI SOTTOSCRITTORI – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME AUTOGRAFE DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n..... [specificare in cifre ed in lettere il numero degli elettori]), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
.....addi.....

.....
Timbro, firma leggibile (Nome e Cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. A1-BIS/2025 Dichiarazione di
presentazione di una Lista circoscrizionale di
candidati da parte di soggetti obbligati alla
raccolta delle sottoscrizioni - Atto Separato per la
firma digitale del sottoscrittore impossibilitato ad
apporre la firma autografa.*

MODELLO A1-BIS/2025 - ATTO SEPARATO PER LA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE



**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

ATTO SEPARATO PER LA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

Elenco n dei sottoscrittori della *Lista circoscrizionale* costituente il Gruppo di Liste denominato
contraddistinto dal seguente contrassegno:

.....
.....
.....
.....

per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il, **nella Circoscrizione elettorale di**

La ***Lista circoscrizionale***, composta da n. candidati, di seguito qui riportata, e della quale il sottoscritto dichiara di aver preso visione, è **collegata al/alla candidato/a alla carica di Presidente della Giunta regionale** nato/a a il - codice fiscale¹

LISTA DEI CANDIDATI

(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
1	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
2	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
3	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹

(prosegue elenco dei candidati)

¹ – Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una più immediata verifica sia delle dichiarazioni convergenti di collegamento tra il candidato presidente e le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi, sia delle candidature multiple a consigliere regionale (artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).
² – E' consentita l'aggiunta, tra parentesi, quando l'indicazione sia indispensabile per l'identificazione del candidato.

MODELLO A1-BIS/2025 - ATTO SEPARATO PER LA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
4	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ¹

MODELLO A1-BIS/2025 - ATTO SEPARATO PER LA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

Il/La sottoscritto/a elettore/trice dichiara di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale di cui trattasi ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

Il sottoscritto elettore è informato, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016] che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in³

È, altresì, informato che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio Centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia, dove l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

FIRMA DIGITALE DELL'ELETTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA

(articolo 4 del Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27)

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali
Firma digitale del sottoscrittore impossibilitato ad apporre la firma autografa		

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA

- 1) NON È NECESSARIA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE SOPRA RIPORTATA poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'articolo 65, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
- 2) Il documento informatico e la relativa sottoscrizione digitale devono essere prodotti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005, e alle linee guida

³ - Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

**MODELLO A1-BIS/2025 - ATTO SEPARATO PER LA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO
AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA
LISTA CIRCOSCRIZIONALE**

approvate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica dei documenti. Qui sotto il link al documento:

→ [https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-](https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/linee_guida_per_la_sottoscrizione_elettronica_di_documenti_ai_sensi_dellart.20_del_cad.pdf)

[06/linee guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell'art.20 del cad.pdf](https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/linee_guida_per_la_sottoscrizione_elettronica_di_documenti_ai_sensi_dellart.20_del_cad.pdf)

3) Il modello di dichiarazione di presentazione della lista di candidati sottoscritto con firma elettronica deve essere depositato, presso la segreteria dell'Ufficio Centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale territorialmente competente, su un supporto fisico: ad esempio, CD, DVD, pen drive o simili.



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. A1-TER/2025 Dichiarazione di
presentazione di una Lista circoscrizionale di
candidati da parte di soggetti obbligati alla
raccolta delle sottoscrizioni - Verbale di adesione
per l'elettore che non sia in grado di
sottoscrivere.*

MODELLO A1-TER/2025 – VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE PER L'ELETTORE CHE NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE PER L'ELETTORE CHE NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

L'anno, addi del mese di, innanzi a me (notaio, o segretario comunale, o funzionario o impiegato comunale delegato dal sindaco), nell'ufficio comunale di, alla presenza dei signori, è comparso il/la signor/ra¹ il/la quale ha dichiarato di non sapere ovvero di non poter sottoscrivere e di aderire, con il presente atto, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, alla dichiarazione di presentazione della candidatura -per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il, nella Circoscrizione elettorale di, della Lista circoscrizionale costituente il Gruppo di Liste denominato contraddistinto dal seguente contrassegno:

.....
.....
.....
.....
.....

collegata al/alla candidato/a alla carica di Presidente della Giunta regionale nato/a a il - codice fiscale², composta da numero candidati alla carica di Consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine sotto indicato:

¹ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dell'elettore che non è in grado di sottoscrivere.
² - Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una più immediata verifica sia delle dichiarazioni convergenti di collegamento tra il candidato presidente e le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi, sia delle candidature multiple a consigliere regionale (artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

MODELLO A1-TER/2025 – VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE PER L'ELETTORE CHE NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

LISTA DEI CANDIDATI

(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
1	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
2	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
3	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²

(prosegue l'elenco dei candidati)

³ – E' consentita l'aggiunta, tra parentesi, quando l'indicazione sia indispensabile per l'identificazione del candidato.

MODELLO A1-TER/2025 – VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE PER L'ELETTORE CHE NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²

Egli, inoltre, dichiara:

- 1) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
- 2) di non aver aderito per la presentazione di **altra Lista circoscrizionale di candidati**;
- 3) di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati **[regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016]**, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in⁴

È, altresì, informato/a che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio Centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia, dove l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del/dei sopraindicato/i titolare/i del trattamento, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il/la predetto/a è il/la signor/ra

⁴ – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

MODELLO A1-TER/2025 – VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE PER L'ELETTORE CHE NON SIA
IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati,
per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

.....
Timbro, firma leggibile e sigillo del notaio
o del segretario comunale o del funzionario o
impiegato comunale

Firma leggibile dei due testimoni
(nome e cognome per esteso)

.....

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – C/2025 Dichiarazione di presentazione
di una Lista circoscrizionale di candidati da parte
di soggetti **NON** obbligati alla raccolta delle
sottoscrizioni.*

MODELLO C/2025 – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE ESONERATA DALLE SOTTOSCRIZIONI



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA
LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI
EFFETTUATA DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 9, L.R. 2/2005

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il , codice fiscale
..... , domiciliato/a in
via , cell. , in qualità di¹,
.....
.....

dichiara di presentare,

-per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il
..... , nella Circoscrizione elettorale di
....., una Lista composta da numero candidati
alla carica di Consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine sotto indicato.

Dichiara, altresì, che la *Lista circoscrizionale*, di seguito riportata:

a) è parte costituente il Gruppo di Liste denominato
..... contraddistinto dal seguente contrassegno

¹ *Precisare lo status rivestito che, a norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 [Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.] e dell'art. 1, comma 2, L. 8 agosto 2025, n. 122, esonera la Lista dalla sottoscrizione degli elettori [Fermo restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.]"*

MODELLO C/2025 – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE ESONERATA DALLE SOTTOSCRIZIONI

.....

b) è collegata al/alla candidato/a alla carica di Presidente della Giunta regionale
 nato/a
 il - codice fiscale²

LISTA DEI CANDIDATI

(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
1	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
2	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
3	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²

(prosegue l'elenco dei candidati)

². Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una più immediata verifica sia delle dichiarazioni convergenti di collegamento tra il candidato presidente e le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi, sia delle candidature multiple a consigliere regionale (artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

³. E' consentita l'aggiunta, tra parentesi, quando l'indicazione sia indispensabile per l'identificazione del candidato.

MODELLO C/2025 – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE ESONERATA DALLE SOTTOSCRIZIONI

(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²

Il/La sottoscritto/a delega:
 il/la signor/ra.....
 nato/a a il - codice fiscale
 e domiciliato/a in
 via - cell. ,
 e-mail

MODELLO C/2025 – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE ESONERATA DALLE SOTTOSCRIZIONI

- 1) a depositare la presente *Lista circoscrizionale* presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale territorialmente competente;
- 2) a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato Presidente della Giunta regionale;
- 3) a designare, personalmente, o a mezzo di persone autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della *Lista* presso ogni seggio della circoscrizione territoriale e presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale.

In sua sostituzione, delega, per il compimento dei medesimi atti,

il/la signor/ra.....
nato/a a il - codice fiscale
..... e domiciliato/a in
via - cell. ,
e-mail

A corredo della presente dichiarazione unisce:

- a) numero due certificati comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica dei predetti Delegati -titolare e supplente-;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale firmate e autenticate e contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità a norma degli artt. 7 e 9 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e degli artt. 143, comma 11, e 248, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 26 - **mod. A2/2025**;
- c) numero certificati individuali attestanti che i candidati della *Lista circoscrizionale* sono elettori di un Comune della Repubblica;
- d) la dichiarazione resa dal Delegato della presente *Lista circoscrizionale* di collegamento con il/la candidato/a Presidente della Giunta Regionale prescelto/a – **mod. A3/2025**;
- e) la dichiarazione *-convergente-* resa dal/dalla candidato/a Presidente della Giunta regionale di accettazione del collegamento con la presente *Lista circoscrizionale* – **mod. A4/2025**;
- f) il modello del contrassegno della *Lista*, nelle dimensioni di cm 3 e cm 10 di diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione – **mod. A5/2025**;
- g) un supporto informatico nel quale è archiviata, **nei formati «.jpeg» e «.pdf» ad alta risoluzione, e «.png 32 64x64»**, una fedele riproduzione del citato contrassegno cartaceo⁴;

⁴ Reputato necessario per meglio consentire ai competenti Uffici, di acquisire un'ottimale definizione delle immagini, delle espressioni letterali, delle raffigurazioni e delle tonalità di colore;

MODELLO C/2025 – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE ESONERATA DALLE SOTTOSCRIZIONI

- h) la dichiarazione che autorizza l'utilizzo del simbolo o forme composite di esso -per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale- sottoscritta dal legale rappresentante, dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali degli stessi -che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali- ovvero da rappresentanti incaricati dai predetti con mandato autenticato da notaio⁵.

Per eventuali comunicazioni riguardanti la *Lista circoscrizionale* elegge domicilio presso (*apporre un segno di spunta su una delle tre possibilità*):

il/la delegato/a titolare;

il/la delegato/a supplente;

il/la signor/ra nato a il - codice fiscale e domiciliato in via - cell. , e-mail

.....addi⁶

FIRMA DEL PRESENTATORE

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza al presente atto, dal/dalla signor/ra nato/a a..... il della cui identità sono certo.

⁵ - Alla presentazione di tale dichiarazione sono tenute:

- le *Liste circoscrizionali* presentate per iniziativa di un consigliere regionale in carica, esonerate dalla sottoscrizione degli elettori, giusta il disposto di cui all'art. 8, comma 9, delle L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii., allorché utilizzino contrassegni riproducenti simboli, o elementi caratterizzanti simboli, che per essere usati tradizionalmente da altri partiti, possono trarre in errore l'elettore.
- le *Liste circoscrizionali* esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori a norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e dell'art. 1, comma 2, della Legge 8 agosto 2025, n. 122, allorché la delega alla presentazione della lista non contenga una contestuale autorizzazione all'utilizzo del simbolo, o forme composite di esso, con il quale si contraddistinguono i gruppi parlamentari o consiliari che hanno dato titolo all'esonero delle sottoscrizioni.

⁶ Indicare la data in cui la presente dichiarazione è presentata alla Segreteria dell'Ufficio Centrale circoscrizionale.

MODELLO C/2025 – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE ESONERATA DALLE SOTTOSCRIZIONI

Il/la sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... addi

.....
Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A2/2025 **Candidato consigliere** –
Dichiarazione di accettazione delle candidatura e
di insussistenza delle situazioni di incandidabilità.*

MODELLO A2/2025 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL[data]

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DI:

- 1. ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA,
2. INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ,
3. (Parte facoltativa) CONSENSO E DELEGA PER LA RICHIESTA E IL RITIRO DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE.

Lista circoscrizionale del Gruppo denominato:
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

.....
.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il - codice fiscale¹
..... - domiciliato/a in
via cell., e-mail
....., iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
....., in occasione delle consultazioni regionali
per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia
che avranno luogo il

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere regionale, nella Circoscrizione elettorale di
..... nella Lista circoscrizionale del Gruppo denominato:
.....

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nelle quali a norma dell'articolo 46 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso

¹ Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una più immediata verifica delle candidature multiple (art. 8, comma 16, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

MODELLO A2/2025 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura:

- di incandidabilità disciplinata a norma e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, e dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (condanne definitive per determinati reati)²;
- di incandidabilità disciplinate dagli articoli 143, comma 11, (incandidabilità degli amministratori responsabili di condotte che hanno dato causa allo scioglimento ex articolo 143)³, e 248, comma 5, (amministratori responsabili di aver contribuito al dissesto

² A norma degli artt. 7 e 9, del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,

“Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali.

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse;

Art. 8 Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

(...);

Art. 9 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.”

³ A norma dell'art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

“11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.”

MODELLO A2/2025 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

finanziario dell'ente locale)⁴, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il/La sottoscritto/a **dichiara, altresì**,

- 1) di aver rispettato i limiti di candidatura previsti dall'art. 8, comma 16, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni⁵;

Invero,

non ha accettato la candidatura a Consigliere regionale in altre Circoscrizioni elettorali;

(ovvero)

con lo stesso contrassegno sopra specificato ha accettato la candidatura a Consigliere regionale nelle Circoscrizioni elettorali di:

.....;

- 2) di aver rispettato i limiti di candidatura previsti dall'art. 7, comma 1, della L. 23 aprile 1981, n. 154⁶;

- 3) di non aver presentato, in concomitanza, la propria candidatura a Presidente della Giunta regionale;

(ovvero)

di aver presentato, in concomitanza, la propria candidatura a Presidente della Giunta regionale;

..... addì

FIRMA.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

⁴ A norma dell'art. 248, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento non definitivo, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione."

⁵ A norma dell'art. 8, comma 16, della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2,

"16. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo".

⁶ A norma dell'art. 7, comma 1, della Legge 23 aprile 1981, n. 154,

"1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione."

MODELLO A2/2025 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, del/della signor/ra nato/a a il e domiciliato/a in..... della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... addì

.....
 Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del
 pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
 (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

PARTE FACOLTATIVA

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a il, ai sensi dell'articolo
 1, comma 14, secondo periodo, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dal l'articolo 38-
 bis, comma 7, lett. a), del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
 Legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO E DELEGA

il rappresentante legale del partito/movimento politico
 o persona da
 lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del
 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
 casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
 relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.
 addì

Firma leggibile



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A3/2025 **Delegato di Lista** -
Dichiarazione di collegamento di una lista
circostrizionale con il candidato Presidente.*

MODELLO A3/2025 – DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL DELEGATO DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE AL CANDIDATO PRESIDENTE



**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL[data]**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

**DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
AL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Lista circoscrizionale del Gruppo denominato:
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)
.....
.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a ,
nato/a a..... il codice fiscale
....., domiciliato/a in
via..... cell. ,
e-mail

delegato/a titolare supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della
Lista circoscrizionale sopra specificata nei confronti del/della candidato/a alla carica di Presidente
della Giunta prescelto,

dichiara

che, in occasione dell’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia
che avrà luogo il , **la Lista circoscrizionale di cui è rappresentante
è collegata alla candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/della signor/ra**

MODELLO A3/2025 – DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL DELEGATO DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE AL CANDIDATO PRESIDENTE

..... nato/a a..... il -
 codice fiscale¹

.....addi.....

FIRMA DEL/DELLA DELEGATO/A DI LISTA

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:

..... nato/a a..... il
 della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addi.....

.....
 Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
 (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

A pena di nullità delle candidature di cui alla lista circoscrizionale, questo documento, sottoscritto dal delegato alla effettuazione della dichiarazione di collegamento, deve essere presentato in originale presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale territorialmente competente, quale allegato agli atti di presentazione delle candidature.

¹ Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una più immediata verifica delle dichiarazioni convergenti di collegamento tra il candidato presidente e le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi [artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni].



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A4/2025 **Candidato Presidente** -
Dichiarazione di collegamento del candidato
Presidente alle liste circoscrizionali di un Gruppo.*

MODELLO A4/2025 – DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL CANDIDATO PRESIDENTE CON LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI UN GRUPPO COLLEGATO

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL[data]

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI UN GRUPPO COLLEGATO

Il/La sottoscritto/a nato/a a il codice fiscale domiciliato/a in via cell. Candidato/a alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle consultazioni per il rinnovo degli Organi elettivi della Regione Puglia che avranno luogo il

dichiara

di essere collegato/a, per l'elezione del Consiglio regionale, ai candidati delle Liste circoscrizionali del Gruppo denominato: avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

..... addì

FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A PRESIDENTE

.....

MODELLO A4/2025 – DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL CANDIDATO PRESIDENTE CON LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI UN GRUPPO COLLEGATO**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA**

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/ra: nato/a a..... il, della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addi.....

.....
Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

Questo documento, sottoscritto dal candidato Presidente, **a pena di nullità delle candidature**, deve essere presentato, in originale, presso l'**Ufficio Centrale circoscrizionale** territorialmente competente, quale allegato alla presentazione della Lista di candidati per la carica di Consigliere regionale.



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A5/2025 **Delegati di Lista** -
Dichiarazione di presentazione del simbolo con
cui è contraddistinto un Gruppo di liste
circostrizionali.*

MODELLO A5/2025 – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

DEL[data]

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO
CON CUI È CONTRADDISTINTO IL
GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI**

Gruppo di Liste circoscrizionali denominato:

I sottoscritti:

- 1)
nato/a a..... il , codice fiscale
..... , domiciliato/a in
via..... , cell. ,
 delegato/a titolare supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo
sopra specificato nella circoscrizione elettorale di¹
- 2)
nato/a a..... il , codice fiscale
..... , domiciliato/a in
via..... , cell. ,
 delegato/a titolare supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo
sopra specificato nella circoscrizione elettorale di¹
- 3)
nato/a a..... il , codice fiscale
..... , domiciliato/a in
via..... , cell. ,
 delegato/a titolare supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo
sopra specificato nella circoscrizione elettorale di¹

¹ – Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali – BARI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE e TARANTO.

MODELLO A5/2025 – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO

- 4)
nato/a a..... il , codice fiscale
..... , domiciliato/a in
via..... , cell. ,
 delegato/a titolare supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo
sopra specificato nella circoscrizione elettorale di¹
- 5)
nato/a a..... il , codice fiscale
..... , domiciliato/a in
via..... , cell. ,
 delegato/a titolare supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo
sopra specificato nella circoscrizione elettorale di¹
- 6)
nato/a a..... il , codice fiscale
..... , domiciliato/a in
via..... , cell. ,
 delegato/a titolare supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo
sopra specificato nella circoscrizione elettorale di¹

dichiarano

di presentare l'allegato contrassegno, in n. 3 esemplari dal diametro di cm 3 e n. 3 esemplari dal diametro di cm 10, da riprodurre ovunque necessari (schede elettorali, manifesti recanti le liste dei candidati, siti internet istituzionali di Prefetture, Regione, ecc.) per contraddistinguere sia le Liste circoscrizionali, sia il Gruppo di Liste costituito ex art. 8, comma 5, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii..

Descrizione del contrassegno:
.....
.....
.....

MODELLO A5/2025 – DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO

Spazio per allegare i contrassegni **dopo averli siglati sul retro:**



Spazio per le eventuali indicazioni di **scala cromatica:**

.....

.....

.....

Al presente documento si allegano:

- 1) un supporto informatico nel quale è archiviata, **nei formati «.jpeg» e «.pdf» ad alta risoluzione, e «.png 32 64x64»**, una fedele riproduzione del contrassegno cartaceo;²
- 2) una dichiarazione che autorizza l'utilizzo del simbolo per la presentazione della Lista circoscrizionale -così come collegata al candidato Presidente della Giunta regionale prescelto- sottoscritta dal Presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali degli stessi -che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali-, ovvero da rappresentanti incaricati dai predetti con mandato autenticato da notaio.³

² Reputato necessario per meglio consentire ai competenti Uffici, di acquisire un'ottimale definizione delle immagini, delle espressioni letterali, delle raffigurazioni e delle tonalità di colore;

³ Alla presentazione di tale dichiarazione sono tenute:

- le **Liste circoscrizionali** che, prescindendo dall'essere esonerate o meno dalla presentazione delle sottoscrizioni, intendono contraddistinguersi con contrassegni riproducibili simboli, o elementi caratterizzanti simboli, che per essere usati tradizionalmente da altri partiti, possono trarre in errore l'elettore;
- le **Liste circoscrizionali** che, prescindendo dall'essere esonerate o meno dalla presentazione delle sottoscrizioni, intendono contraddistinguersi con il simbolo, o forme composite di esso:
 - a) di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere al momento dell'indizione delle elezioni regionali;
 - b) di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale nella legislatura appena conclusa.

(si veda il caso di **Liste circoscrizionali esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori a norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e dell'art. 1, comma 2, della Legge 8 agosto 2025, n. 122, allorché la delega alla presentazione della lista non contenga una contestuale autorizzazione all'utilizzo del simbolo, o forme composite di esso, con il quale si contraddistinguono i gruppi parlamentari o consiliari che hanno dato titolo all'esercizio delle sottoscrizioni**, ovvero il caso di **Liste circoscrizionali presentate per iniziativa di un consigliere regionale in carica che utilizzano il simbolo, o forme composite di esso, con il quale si contraddistinguono i gruppi parlamentari o consiliari rispettivamente presenti anche in una sola delle Camere alla data di indizione dei comizi elettorali o già presenti in Consiglio regionale nella legislatura appena conclusa;**

Invero, l'art. 8, comma 9, delle L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, dispone che:

“Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella

MODELLO A5/2025 - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO**FIRMA DEI DELEGATI DI LISTA**

Circoscrizione di Bari:

Circoscrizione di B.A.T.:

Circoscrizione di Brindisi:

Circoscrizione di Foggia:

Circoscrizione di Lecce:

Circoscrizione di Taranto:

AUTENTICAZIONI DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, dei/delle signori/e:

- 1) nato/a a il
- 2) nato/a a il
- 3) nato/a a il
- 4) nato/a a il
- 5) nato/a a il
- 6) nato/a a il

della cui identità sono certo. I/Le sottoscrittori/trici sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

.....addi.....

.....
 Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
 (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.”;

mentre, l'art. 1, comma 2, L. 8 agosto 2025, n. 122, dispone che:

“Fermo restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell' indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A6/2025 **Delegato di Lista - Sub-delega**
per le designazioni, in ambito comunale, dei
rappresentanti di lista presso ogni sezione
elettorale.*

MODELLO A6/2025 – SUB-DELEGA PER LE DESIGNAZIONI, IN AMBITO COMUNALE, DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO OGNI SEZIONE ELETTORALE



**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

**SUB-DELEGA PER LE DESIGNAZIONI, IN AMBITO COMUNALE,
DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO OGNI SEZIONE ELETTORALE**

Lista circoscrizionale del Gruppo denominato:
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

.....
.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il - codice fiscale
....., domiciliato/a in
.....,
via..... cell. ,
e-mail ,
 delegato/a titolare supplente alla designazione dei rappresentanti della precitata *Lista*
presso ogni Sezione elettorale della circoscrizione di
..... e presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale
territorialmente competente, come risulta dal verbale di avvenuto deposito **mod. A7/2025**
rilasciato in data dalla Cancelleria dell'Ufficio Centrale circoscrizionale
di all'atto della presentazione della *Lista* dei candidati,

DELEGA

le persone sotto elencate, nell'ambito del territorio comunale accanto di ciascuna indicato, a designare i Rappresentanti della *Lista circoscrizionale* sopra specificata presso ogni sezione elettorale:

MODELLO A6/2025 – SUB-DELEGA PER LE DESIGNAZIONI, IN AMBITO COMUNALE, DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO OGNI SEZIONE ELETTORALE

(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)

.....addi.....

FIRMA

.....

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

(Art. 8, comma 19, Legge Regionale n. 2/2005, e ss.mm.ii.)

Previa verifica dei poteri di cui è investito il/la sottoscrittore/trice del presente atto di delega, avendomi il/la comparente esibito il **verbale di avvenuto deposito - mod. A7/2025** - rilasciato in data dalla Cancelleria dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di all'atto della presentazione della *Lista circoscrizionale* indicata in premessa, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, del/della signor/ra nato/a a il domiciliato/a in via..... della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addi.....

.....

Firma (nome e cognome per esteso) e sigillo notarile



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A7/2025 Cancelliere UCC/
Presentatore Lista – Verbale di avvenuta
presentazione di una lista circoscrizionale.*

MODELLO A7/2025 - RICEVUTA DI AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI LA CANDIDATURA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

DEL[data]

**RICEVUTA DI AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI
LA CANDIDATURA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE**

**(RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA)¹**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila, addi.....del mese di, alle ore....., si è
presentato/a, presso questa cancelleria, il/la signor/ra
..... nato/a a
....., opportunamente identificato/a,
il/la quale, utilizzando il **mod. A/2025** ovvero il **mod. C/2025**, ha presentato -per la elezione
del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il
....., nella Circoscrizione elettorale di
.....- una *Lista* composta da numero candidati
alla carica di Consigliere regionale.

In sede di deposito il/la medesimo/a presentatore/trice ha dichiarato che la predetta *Lista* di
candidati:

- a) è parte costituente il Gruppo di Liste denominato
....., contraddistinto dal seguente
contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)
.....
.....
.....
.....
.....;

¹ Da compilare in duplice copia. Una da consegnare al/alla presentatore/trice ed una per gli atti dell'Ufficio Centrale circoscrizionale. Pag. 1 di 4

MODELLO A7/2025 – RICEVUTA DI AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI LA CANDIDATURA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

- b) è collegata al/alla candidato/a alla carica di **Presidente della Giunta regionale** nato/a
il, codice fiscale²
- c) non è sottoscritta da elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune di questa circoscrizione, in quanto sussistenti i presupposti per l'esonero di cui all'art. 8, comma 9, della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii.;
- (ovvero)
- c) è supportata da n. sottoscrizioni di elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune di questa circoscrizione, **contenute nel precitato -ATTO PRINCIPALE- mod. A/2025, oltreché in:**
- 1) numero atti separati per le firme autografe dei sottoscrittori – **mod. A1/2025;**
 - 2) numero atti separati per le firme digitale dei sottoscrittori – **mod. A1-BIS/2025;**
 - 3) numero verbali di adesione alla dichiarazione di presentazione per gli elettori che non siano in grado di sottoscrivere – **mod. A1-TER/2025.**

Inoltre, quali allegati sono stati depositati:

- a) numero due certificati comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica dei Delegati alla presentazione -titolare e supplente-;
- b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura -alla carica di Consigliere regionale- e di contestuale insussistenza di situazioni di incandidabilità – **mod. A2/2025;**
- c) numero certificati individuali comprovanti che i candidati della *Lista circoscrizionale* sono elettori di un Comune della Repubblica;
- d) la dichiarazione di collegamento con il/la candidato/a Presidente della Giunta regionale prescelto/a resa dal/dalla Delegato/a della *Lista circoscrizionale* – **mod. A3/2025;**
- e) la dichiarazione *-convergente-* di accettazione del predetto collegamento con la *Lista circoscrizionale* resa dal/dalla candidato/a Presidente della Giunta regionale – **mod. A4/2025;**
- f) il modello del contrassegno della *Lista* -nelle dimensioni di cm 3 e cm 10 di diametro e in triplice esemplare per ciascuna dimensione- – **mod. A5/2025;**

². Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una più immediata verifica sia delle dichiarazioni convergenti di collegamento tra il candidato presidente e le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi, sia delle candidature multiple a consigliere regionale (artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

MODELLO A7/2025 – RICEVUTA DI AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI LA CANDIDATURA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

- g) un supporto informatico nel quale il presentatore dichiara essere archiviata, **nei formati «.jpeg» e «.pdf» ad alta risoluzione, e «.png 32 64x64»**, una fedele riproduzione del precitato contrassegno cartaceo³;
- h) la dichiarazione che autorizza l'**utilizzo del simbolo o forme composite di esso -per la presentazione della lista-** sottoscritta dal legale rappresentante, dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali degli stessi -che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali- ovvero da rappresentanti incaricati dai predetti con mandato autenticato da notaio⁴;
- i) numero certificati individuali e numero certificati collettivi, comprovanti che i sottoscrittori della *Lista circoscrizionale* sono elettori di un Comune della circoscrizione.

Inoltre, si dà atto che la dichiarazione di presentazione della *Lista circoscrizionale* contiene la designazione:

- 1) del/della signor/ra nato/a a il - codice fiscale , domiciliato/a in via..... cell. , e-mail ;
- 2) e del/della signor/ra nato/a a il - codice fiscale , domiciliato/a in

³ Reputato necessario per meglio consentire ai competenti Uffici, di acquisire un'ottimale definizione delle immagini, delle espressioni letterali, delle raffigurazioni e delle tonalità di colore;

⁴ Alla presentazione di tale dichiarazione sono tenute:

- le *Liste circoscrizionali* che, prescindendo dall'essere esonerate o meno dalla presentazione delle sottoscrizioni, intendono contraddistinguersi con contrassegni riproducenti simboli, o elementi caratterizzanti simboli, che per essere usati tradizionalmente da altri partiti, possono trarre in errore l'elettore;
- le *Liste circoscrizionali* che, prescindendo dall'essere esonerate o meno dalla presentazione delle sottoscrizioni, intendono contraddistinguersi con il simbolo anche composito:
 - a) *di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere al momento dell'indizione delle elezioni regionali;*
 - b) *di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale nella legislatura appena conclusa.*

(si veda il caso di *Liste circoscrizionali* esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori a norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e dell'art. 1, comma 2, della Legge 8 agosto 2025, n. 122, allorché la delega alla presentazione della lista non contenga una contestuale autorizzazione all'utilizzo del simbolo, o forme composite di esso, con il quale si contraddistinguono i gruppi parlamentari o consiliari che hanno dato titolo all'esonerazione delle sottoscrizioni, ovvero il caso di *Liste circoscrizionali* presentate per iniziativa di un consigliere regionale in carica che utilizzano il simbolo, o forme composite di esso, con il quale si contraddistinguono i gruppi parlamentari o consiliari rispettivamente presenti anche in una sola delle Camere alla data di indizione dei comizi elettorali o già presenti in Consiglio regionale nella legislatura appena conclusa.


MODELLO A7/2025 – RICEVUTA DI AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ATTI INERENTI LA CANDIDATURA DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

via..... cell. ,
e-mail ,
quali Delegati della *Lista* titolati alla effettuazione delle attività previste dall'art. 8, comma 19, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.

ALLA PREDETTA LISTA CIRCOSCRIZIONALE È STATO ATTRIBUITO, SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE, IL NUMERO

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il/La Presentatore/trice
della *Lista circoscrizionale*



Il/La Cancelliere/a
dell'Ufficio Centrale circoscrizionale

.....

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A8/2025 **Cancelliere UCC** - Ricevuta
della avvenuta designazione del rappresentante
effettivo della lista presso l'Ufficio Centrale
circostrizionale.*

MODELLO A8/2025 – RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]


RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila, addi.....del mese di, alle ore è stata presentata presso questa Cancelleria una lista di candidati per la carica di Consigliere regionale facente parte del Gruppo denominato:, alla quale, secondo l'ordine di presentazione, è stato attribuito il numero

Con il precitato atto, debitamente sottoscritto e autenticato, i soggetti presentatori, avendone facoltà, hanno contestualmente designato il/la signor/ra nato/a a il - codice fiscale, domiciliato/a in alla via..... cell., e-mail, quale rappresentante EFFETTIVO dell'anzidetta Lista presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la delega di cui sopra è depositata agli atti di questa Cancelleria.



Il/La Cancelliere/a
dell'Ufficio Centrale circoscrizionale

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A8-BIS/2025 **Cancelliere UCC** -
Ricevuta della avvenuta designazione del
rappresentante supplente della lista
circoscrizionale presso l'Ufficio Centrale
circoscrizionale.*

MODELLO A8-BIS/2025 – RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]**


**RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

**CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI**

L'anno duemila, addi.....del mese di, alle ore è stata presentata presso questa Cancelleria una lista di candidati per la carica di Consigliere regionale facente parte del Gruppo denominato:, alla quale, secondo l'ordine di presentazione, è stato attribuito il numero

Con il precitato atto, debitamente sottoscritto e autenticato, i soggetti presentatori, avendone facoltà, hanno contestualmente designato il/la signor/ra nato/a a il - codice fiscale, domiciliato/a in alla via..... cell., e-mail, quale **rappresentante SUPPLENTE** dell'anzidetta Lista presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale costituito presso questo Tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la delega di cui sopra è depositata agli atti di questa Cancelleria.



Il/La Cancelliere/a
dell'Ufficio Centrale circoscrizionale

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A9/2025 “ELEZIONI TRASPARENTI” -
Delegato della Lista – Dichiarazione per la
comunicazione del “soggetto incaricato” della
trasmissione dei curricula vitae e dei certificati del
casellario giudiziale dei candidati Consiglieri.*

MODELLO A9/2025 – “ELEZIONI TRASPARENTI” - DICHIARAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DEL “SOGGETTO INCARICATO” DELLA TRASMISSIONE DEI CURRICULUM VITAE E DEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI CANDIDATI CONSIGLIERI DELLA LISTA



**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL[data]**

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

“ELEZIONI TRASPARENTI” - Dichiarazione per la comunicazione del “soggetto incaricato” che, ex art. 1, comma 15, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, provvederà alla trasmissione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale dei candidati consiglieri della Lista. (Da inoltrare all’indirizzo pec della Regione: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it)

(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

Lista circoscrizionale del Gruppo denominato:
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)
.....
.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a
nato/a a..... il codice fiscale
....., domiciliato/a in
Via cell.,
e-mail, dichiara che in data
....., presso l’Ufficio Centrale circoscrizionale di, per conto
del/i soggetto/i promotore/i, ha depositato la candidatura della Lista circoscrizionale indicata in
premessa, **collegata al/alla candidato/a alla carica di Presidente della Giunta regionale** del/della
signor/ra nato/a il
.....

n.	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)	(data di nascita)
1				

MODELLO A9/2025 - "ELEZIONI TRASPARENTI" - DICHIARAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DEL "SOGGETTO INCARICATO" DELLA TRASMISSIONE DEI CURRICULUM VITAE E DEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI CANDIDATI CONSIGLIERI DELLA LISTA

n.	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)	(data di nascita)

Ad avvenuto deposito la Cancelleria del citato Ufficio ha assegnato, in via provvisoria, il numero d'ordine

Giusta l'effettuazione del predetto deposito dichiara, altresì,

- che il "soggetto incaricato" per la trasmissione alla Regione Puglia del *curriculum vitae* e del *certificato del casellario giudiziale* di ciascun candidato della *Lista* è il/la signor/ra nato/a a il - codice fiscale, domiciliato/a in alla via cell., e-mail
- che il predetto "soggetto incaricato" per la trasmissione in questione utilizzerà la seguente casella di posta elettronica certificata

Dichiara, inoltre, che il "soggetto incaricato", è stato reso edotto che **entro e non oltre il tredicesimo giorno antecedente la votazione**, è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, il *curriculum vitae* e il *certificato del casellario giudiziale* di ciascun candidato – **già pubblicati** sul sito del partito/movimento/lista/candidato, nonché l'**indirizzo web** nel quale i medesimi documenti, rispettando le prescrizioni tecniche¹ contenute nella **pubblicazione n. 3/2025 "Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale – Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature"**, sono già pubblicati.

¹ – Il *curriculum vitae* e il *certificato del casellario giudiziale* vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito "file PDF/A" - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts – si consiglia l'uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - privi sia di "macroistruzioni" ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (*link*), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (*screen readers*); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti "ocr" (*optical character recognition*).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con formato PDF/A.

MODELLO A9/2025 - "ELEZIONI TRASPARENTI" - DICHIARAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DEL "SOGGETTO INCARICATO" DELLA TRASMISSIONE DEI CURRICULUM VITAE E DEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI CANDIDATI CONSIGLIERI DELLA LISTA

Quanto sopra, per consentire a codesta Regione di ottemperare al disposto di cui all'art. 1, comma 15, della Legge n. 3/2019, che fa obbligo, all'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, di pubblicare i predetti documenti sul proprio sito internet, in apposita sezione denominata "Elezioni Trasparenti", entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale.

.....addi.....

FIRMA

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a: nato/a a il della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addi.....

.....
Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – A10/2025 “ELEZIONI TRASPARENTI” -
Soggetto incaricato – Dichiarazione per l’inoltro
alla Regione dei curricula vitae e dei certificati del
casellario giudiziale dei candidati.*

MODELLO A10/2025 – “ELEZIONI TRASPARENTI” - DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO PER L'INOLTRO DEI CURRICULA VITAE E DEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI CANDIDATI CONSIGLIERI DELLA LISTA

Lo/a scrivente dichiara che gli allegati documenti informatici sono conformi a quelli già pubblicati sul sito internet¹ del² e di ogni documento ne garantisce l'accessibilità secondo la normativa vigente in quanto formatati nel rispetto delle prescrizioni tecniche³ di cui alla pubblicazione n. 3/2025 “Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale – Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature”.

Resta a disposizione di codesta Regione per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie.

.....addi.....

FIRMA

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/ra: nato/a a..... il della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addi.....

.....
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

¹ Riportare il link del sito internet;

² Precisare il soggetto a cui fa capo (partito, il movimento politico, la lista, gruppo parlamentare/consigliere o candidato collegato);

³ – Il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito “file PDF/A” - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts – si consiglia l'uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - privi sia di “macroistruzioni” ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti “ocr” (optical character recognition).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con formato PDF/A.



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – D/2025 Candidato Presidente /
Consigliere regionale - Designazione del
mandatario elettorale.*

MODELLO D/2025 – DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL[data]

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
(da presentarsi al Collegio Regionale di Garanzia elettorale
costituito presso la Corte d'Appello di Bari)

Il/La sottoscritto/a
nato/a ail - codice fiscale
....., residente in
alla via, cell.
avendo accettato, in occasione della elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale
della Puglia che si svolgeranno il

[] la candidatura a Presidente della Giunta regionale;

ovvero

[] la candidatura a Consigliere regionale nella/e Circoscrizione/i elettorale/i di
....., nella/e Lista/e del Gruppo denominato:
.....

in riferimento all'art. 1, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, all'art. 5, comma 4, della L. 23 febbraio
1995, n. 43, e all'art. 7, commi 3 e 4, della L. 10 dicembre 1993, n. 515;

DESIGNA

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il/la signor/ra
..... nato/a
a il e residente in
..... alla via,
cell.

.....addi.....

FIRMA DEL CANDIDATO

.....

MODELLO D/2025 – DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA**

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/ra:
nato/a a..... il;
della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addi.....

.....
Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

*PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
MODULISTICA*



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B/2025 **Candidato Presidente** -
Dichiarazione di presentazione della candidatura.*

MODELLO B/2025 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

DEL[data]

**PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il/La sottoscritto/a ,
nato/a a il - codice fiscale¹
..... , domiciliato/a in
alla via , cell. ,
in occasione delle consultazioni regionali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale della Puglia che si terranno il ,

dichiara

- a) **di presentare la propria candidatura a Presidente della Giunta regionale;**
b) di delegare, ex art. 2, comma 6, della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii., la
presentazione della propria candidatura e la rappresentanza presso l'Ufficio Centrale regionale
- al/alla signor/ra
nato/a a il - codice fiscale
..... , domiciliato/a in
alla via , cell. ,
e-mail

in caso di suo impedimento, gli stessi poteri sono conferiti

- al/alla signor/ra
nato/a a il - codice fiscale
..... , domiciliato/a in
alla via , cell. ,
e-mail

A corredo del presente atto allega:

¹ – Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una più immediata verifica delle dichiarazioni convergenti di collegamento tra il candidato presidente e le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi [artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni];

MODELLO B/2025 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1. un certificato attestante di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
- 2. due certificati attestanti che le persone indicate alla lett. b) sono elettori di un Comune della Repubblica;
- 3. la dichiarazione con la quale lo/la scrivente dichiara di accettare la candidatura, di accettare il collegamento con n. Gruppo/i di Liste di candidati per l’elezione del Consiglio regionale, oltreché di non versare in alcuna situazione di incandidabilità - **mod. B1/2025**;
- 4. numero dichiarazioni di collegamento *-convergenti-* rese dai delegati delle Liste del/i Gruppo/i collegato/i con la candidatura dello/a scrivente alla carica di Presidente della Giunta regionale della Puglia - **mod. B2/2025**.
.....addi.....

FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/ra: nato/a a..... il, della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addi.....

.....
Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

*Mod. – B1/2025 **Candidato Presidente** -
Dichiarazione contestuale di accettazione della
candidatura, di accettazione dei collegamenti e di
insussistenza delle situazioni di incandidabilità.*

Parte facoltativa
*Dichiarazione di consenso e delega per il rilascio
e il ritiro del certificato del casellario giudiziale.*

MODELLO B1/2025 – DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA, DI COLLEGAMENTO E DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCANDIDABILITÀ

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

DEL[data]

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI:

- 1. ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA,**
- 2. ACCETTAZIONE DEL/I COLLEGAMENTO/I,**
- 3. INSUSSISTENZA DELLE SITUAZIONI DI INCANDIDABILITÀ,**
- 4. (Parte facoltativa) CONSENSO E DELEGA PER LA RICHIESTA E IL RITIRO DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE.**

Il/La sottoscritto/a,
nato/a ail - codice fiscale¹
....., domiciliato/a in
alla via cell. ,
iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di , in
occasione delle consultazioni regionali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale della Puglia che si terranno il,

dichiara

- a) **di accettare la propria candidatura** alla carica di Presidente della Giunta regionale della Puglia;
- b) **di accettare che la propria candidatura sia collegata** a quella del/i Gruppo/i di Liste circoscrizionali sotto elencato/i:

1) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

.....;

2) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

.....;

3) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

¹ – Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una più immediata verifica delle dichiarazioni convergenti di collegamento tra il candidato presidente e le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi [artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni];

MODELLO B1/2025 – DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA, DI COLLEGAMENTO E DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCANDIDABILITÀ

-;
- 4) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....;
- 5) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....;
- 6) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....;
- 7) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....;
- 8) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....;
- 9) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....;
- 10) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....;
- 11) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....;
- 12) (riportare la denominazione) Gruppo
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:
.....;

MODELLO B1/2025 – DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA, DI COLLEGAMENTO E DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCANDIDABILITÀ

13) (riportare la denominazione) Gruppo
 presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nelle quali a norma dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, **dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura:**

- 1) incandidabilità disciplinata a norma e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, e dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (condanne definitive per determinati reati)²;

2 A norma degli artt. 7 e 9, del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,

"Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali.

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse;

Art. 8 Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

(...);

Art. 9 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti."

MODELLO B1/2025 – DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA, DI COLLEGAMENTO E DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCANDIDABILITÀ

- 2) incandidabilità disciplinate dagli artt. 143, comma 11 (incandidabilità degli amministratori responsabili di condotte che hanno dato causa allo scioglimento ex articolo 143)³, e 248, comma 5 (amministratori responsabili di aver contribuito al dissesto finanziario dell'ente locale)⁴, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il/La sottoscritto/a **dichiara, altresì,**

- 1) di aver rispettato i limiti di candidatura previsti dall'art. 7, comma 1, della L. 23 aprile 1981, n. 154⁵;
- 2) di non aver presentato, in concomitanza, la propria candidatura a Consigliere regionale;
(*ovvero*)
 di aver presentato, in concomitanza, la propria candidatura a Consigliere regionale nella/e Circoscrizione/i elettorale/i di
nella/e Lista/e del Gruppo denominato:

..... addì

FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A

.....

³ **A norma dell'art. 143, comma 11, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,**

"11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile."

⁴ **A norma dell'art. 248, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,**

"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento non definitivo, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione."

⁵ **A norma dell'art. 7, comma 1, della L. 23 aprile 1981, n. 154,**

"Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni (...), quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali (...) in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale (...)."

MODELLO BI/2025 – DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA, DI COLLEGAMENTO E DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCANDIDABILITÀ**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA**

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/ra:
nato/a a..... il, della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....addi.....

.....
Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

MODELLO B1/2025 – DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA, DI COLLEGAMENTO E DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCANDIDABILITÀ**PARTE FACOLTATIVA**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il, ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dal
l'articolo 38-bis, comma 7, lett. a), del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO E DELEGA

il /la signor/ra: nato/a
a..... il, alla richiesta e al ritiro del
certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

..... addì

Firma leggibile

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B2/2025 **Delegati Lista** – Dichiarazione
di collegamento del Gruppo di Liste
circostrizionali al candidato Presidente prescelto
con contestuale designazione dei soggetti delegati
a rappresentare il Gruppo c/o l'Ufficio Centrale
regionale.*

MODELLO B2/2025 - DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI AL CANDIDATO PRESIDENTE PRESCELTO CON CONTESTUALE DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE IL GRUPPO C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

DEL[data]

**DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO
DEL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI
AL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESCELTO,
con contestuale
DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE IL GRUPPO
C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

Gruppo di Liste circoscrizionali denominato:
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)

.....
.....
.....
.....

I sottoscritti:

1)
nato/a a..... il - codice fiscale¹
....., domiciliato/a in
via....., cell.,
e-mail
 delegato/a titolare supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della
Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di
.....;

2)
nato/a a..... il - codice fiscale¹
....., domiciliato/a in
via....., cell.,
e-mail

¹ Dato necessario agli Ufficio preposto alle operazioni di ammissione delle candidature per una più immediata verifica delle dichiarazioni convergenti di collegamento tra il candidato presidente e le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi [artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni].

MODELLO B2/2025 - DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI AL CANDIDATO PRESIDENTE PRESCELTO CON CONTESTUALE DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE IL GRUPPO C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

delegato/a titolare supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di

- 3)
nato/a a..... il - codice fiscale¹
....., domiciliato/a in
via....., cell., e-mail

delegato/a titolare supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di

- 4)
nato/a a..... il - codice fiscale¹
....., domiciliato/a in
via....., cell., e-mail

delegato/a titolare supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di

- 5)
nato/a a..... il - codice fiscale¹
....., domiciliato/a in
via....., cell., e-mail

delegato/a titolare supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di

- 6)
nato/a a..... il - codice fiscale¹
....., domiciliato/a in
via....., cell., e-mail

MODELLO B2/2025 – DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI AL CANDIDATO PRESIDENTE PRESCELTO CON CONTESTUALE DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE IL GRUPPO C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

delegato/a titolare supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di

dichiarano

che, in occasione dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il, il Gruppo di Liste circoscrizionali, di cui sono rappresentanti, è **collegato alla candidatura per la carica di Presidente della Giunta regionale del/della signor/ra** nato/a a..... il - codice fiscale¹

Inoltre, giusta il disposto di cui all'art. 8, comma 18, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2,

designano quale rappresentante del Gruppo c/o l'Ufficio Centrale regionale

il/la signor/ra nato/a a..... il - codice fiscale , domiciliato/a in alla via..... cell., e-mail

ed in sua sostituzione,

il/la signor/ra nato/a a..... il - codice fiscale , domiciliato/a in alla via..... cell., e-mailaddi.....

FIRMA DEI DELEGATI DI LISTA

- Circoscrizione di Bari:
- Circoscrizione di B.A.T.:
- Circoscrizione di Brindisi:
- Circoscrizione di Foggia:
- Circoscrizione di Lecce:
- Circoscrizione di Taranto:

MODELLO B2/2025 – DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI AL CANDIDATO PRESIDENTE PRESCELTO CON CONTESTUALE DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE IL GRUPPO C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

AUTENTICAZIONI DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, dei signori:

- 1) nato/a a..... il
- 2) nato/a a..... il
- 3) nato/a a..... il
- 4) nato/a a..... il
- 5) nato/a a..... il
- 6) nato/a a..... il

della cui identità sono certo. I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

.....addi.....

.....
 Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
 (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

A pena di nullità delle candidature, questo documento, sottoscritto dai soggetti delegati alla effettuazione della dichiarazione di collegamento, deve essere presentato, in originale, presso l'Ufficio Centrale regionale, quale allegato alla dichiarazione di presentazione della candidatura del Presidente della Giunta regionale collegato.



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B3/2025 **Cancelliere UCR / Delegato
Presidente** – Verbale di avvenuta presentazione
della candidatura alla carica di Presidente.*

MODELLO B3/2025 – VERBALE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL[data]**

**VERBALE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**(RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BARI)¹**

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila, addi.....del mese di, alle ore..... si è presentato/a, presso questa Cancelleria, il/la signor/ra nato/a a il, **il/la quale ha dichiarato di essere delegato/a a presentare la candidatura, alla carica di Presidente della Giunta regionale della Puglia, del/della Signor/ra** nato/a a il

Il/La sottoscritto/a, dopo aver provveduto alla sua identificazione, accerta che lo/a stesso/a ha depositato la richiesta di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/della predetto/a candidato/a.

A corredo, sono stati presentati:

- a) un certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica del/ dalla candidato/a alla carica di Presidente della Giunta regionale ;
- b) due certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica delle persone delegate alla presentazione della precitata candidatura;
- c) una dichiarazione del/della candidato/a alla carica di Presidente della Giunta regionale di accettazione della candidatura, di accettazione del/i collegamento/i, oltretché di non versare in situazioni di incandidabilità - **mod. B1/2025**;
- d) numero dichiarazione/i di collegamento del/i Gruppo/i di Liste collegato/i con la predetta candidatura - **mod. B2/2025**.

¹ Da compilare in duplice copia. Una da consegnare al/alla presentatore/trice ed una per gli atti dell'Ufficio Centrale regionale.

MODELLO B3/2025 – VERBALE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si dà atto, inoltre che con la dichiarazione di presentazione della candidatura **il/la candidato/a alla carica di Presidente della Giunta, a norma dell'art. 2, comma 6, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii., ha conferito il potere di rappresentanza presso l'Ufficio Centrale regionale:**


- 1) al/alla signor/ra nato/a a il - codice fiscale , domiciliato/a in via..... , cell. , e-mail
- 2) al/alla signor/ra nato/a a il - codice fiscale , domiciliato/a in via..... , cell. , e-mail

Alla predetta candidatura è stata attribuita, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il/La Delegato/a alla presentazione
della candidatura

.....



Il/La Cancelliere/a
dell'Ufficio Centrale regionale

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B4/2025 **Cancelliere UCR** - Ricevuta di
avvenuta designazione del **rappresentante effettivo**
del Candidato Presidente presso l'Ufficio Centrale
regionale.*

MODELLO B4/2025 – RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**


DEL [data]

**RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila, addi.....del mese di, alle ore con dichiarazione debitamente sottoscritta ed autenticata **(mod. B/2025)**, è stata presentata, presso questa Cancelleria, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/della signor/ra nato/a a il, a cui è stata attribuita, secondo l'ordine di presentazione, il numero Dalla stessa risulta che il/la signor/ra nato/a a il - codice fiscale, domiciliato/a in via..... cell., e-mail, è stato/a delegato/a a svolgere le funzioni di **rappresentante EFFETTIVO dell'anzidetto/a candidato/a presso l'Ufficio Centrale regionale costituito presso questa Corte.**

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la delega di cui sopra è depositata agli atti di questa Cancelleria.



Il/La Cancelliere/a
dell'Ufficio Centrale regionale

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B4-BIS/2025 **Cancelliere UCR** -
Ricevuta di avvenuta designazione del
**rappresentante supplente del Candidato
Presidente presso l'Ufficio Centrale regionale.***

MODELLO B4-BIS/2025 – RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**


DEL [data]

**RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila, addi.....del mese di, alle ore con dichiarazione debitamente sottoscritta ed autentica (**mod. B/2025**), è stata presentata, presso questa Cancelleria, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/della signor/ra nato/a a il, a cui è stata attribuita, secondo l'ordine di presentazione, il numero Dalla stessa risulta che il/la signor/ra nato/a a il - codice fiscale, domiciliato/a in via....., cell., e-mail è stato/a delegato/a a svolgere le funzioni di **rappresentante SUPPLENTE dell'anzidetto candidato presso l'Ufficio Centrale regionale** costituito presso questa Corte.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la delega di cui sopra è depositata agli atti di questa Cancelleria.



Il/La Cancelliere/a
dell'Ufficio Centrale regionale

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B5/2025 **Cancelliere UCR** - Ricevuta di
avvenuta designazione del **rappresentante effettivo**
del Gruppo di Liste circoscrizionali presso
l'Ufficio Centrale regionale..*

MODELLO B5/2025 – RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DEL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

DEL [data]

**RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DEL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI
C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila....., addì del mese di, alle ore, è stata presentata, presso questa Cancelleria, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/della signor/ra nato/a a il a cui è stata attribuita, secondo l'ordine di presentazione, il numero

A supporto, il predetto candidato, ha allegato il **mod. B2/2025**, debitamente sottoscritto e autenticato, contenente la dichiarazione con la quale i delegati delle Liste circoscrizionali del Gruppo denominato: **hanno dichiarato di essere collegati alla candidatura del precitato Presidente e designato, contestualmente, il/la signor/ra** nato/a a il - codice fiscale , domiciliato/a in alla via , cell. , e-mail , quale **rappresentante EFFETTIVO dell'anzidetto Gruppo presso l'Ufficio Centrale regionale costituito presso questa Corte.**

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la delega di cui sopra è depositata agli atti di questa Cancelleria.



Il/La Cancelliere/a
dell'Ufficio Centrale regionale

.....

Pag. 1 di 1



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B5-BIS/2025 **Cancelliere UCR** -
Ricevuta di avvenuta designazione del
rappresentante supplente del Gruppo di Liste
circostrizionali presso l'Ufficio Centrale
regionale.*

MODELLO B5-BIS/2025 – RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DEL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL [data]


RICEVUTA DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DEL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI C/O L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila....., addì del mese di, alle ore, è stata presentata, presso questa Cancelleria, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/della signor/ra nato/a a il a cui è stata attribuita, secondo l'ordine di presentazione, il numero

A supporto, il predetto candidato, ha allegato il **mod. B2/2025**, debitamente sottoscritto e autenticato, contenente la dichiarazione con la quale i delegati delle Liste circoscrizionali del Gruppo denominato: **hanno dichiarato di essere collegati alla candidatura del precitato Presidente e designato, contestualmente, il/la signor/ra nato/a a il - codice fiscale , domiciliato/a in alla via cell. , e-mail , quale rappresentante SUPPLENTE dell'anzidetto Gruppo presso l'Ufficio Centrale regionale costituito presso questa Corte.**

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la delega di cui sopra è depositata agli atti di questa Cancelleria.



Il/La Cancelliere/a dell'Ufficio Centrale regionale

.....



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B6/2025 “ELEZIONI TRASPARENTI” -
Delegato del candidato alla carica di Presidente
della Giunta. Dichiarazione per la comunicazione
del “soggetto incaricato” della trasmissione del
curriculum vitae e del certificato del casellario
giudiziale del predetto candidato.*

MODELLO B6/2025 – DICHIARAZIONE DEL “DELEGATO DEL CANDIDATO PRESIDENTE, PER LA COMUNICAZIONE DEL “SOGETTO INCARICATO” DELLA TRASMISSIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEL PREDETTO CANDIDATO

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]**

“ELEZIONI TRASPARENTI” - Dichiarazione con la quale il “Delegato al deposito” della candidatura del Presidente, indica il “soggetto incaricato” che, ex art. 1, comma 15, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, provvederà alla trasmissione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale del predetto candidato.

(Da inoltrare all'indirizzo pec della Regione: **elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it**)

(Articolo 1, comma 15, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a..... il codice fiscale
....., domiciliato/a in
Via cell. ,
e-mail, dichiara che in data ,
giusta delega di cui all'art. 2, comma 6, della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, presso
l'Ufficio Centrale regionale, ha provveduto al deposito della candidatura alla carica di Presidente
della Giunta regionale del/della signor/ra
nato/a a il - codice fiscale
....., domiciliato/a in alla via
..... cell.

Al deposito la Cancelleria del citato Ufficio ha assegnato, in via provvisoria, il numero d'ordine
.....

Giusta l'effettuazione del suddetto deposito dichiara, altresì,

(spuntare e compilare solo una delle due ipotesi sottostanti)

che ad inoltrare a codesta Regione il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale
provvederà personalmente il predetto candidato Presidente utilizzando la seguente casella di
posta elettronica certificata

(ovvero)

che ad inoltrare a codesta Regione il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale
del/della predetto/a candidato/a Presidente sarà il/la signor/ra
..... nato/a a il

Pag. 1 di 3

MODELLO B6/2025 – DICHIARAZIONE DEL “DELEGATO DEL CANDIDATO PRESIDENTE, PER LA COMUNICAZIONE DEL “SOGGETTO INCARICATO” DELLA TRASMISSIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEL PREDETTO CANDIDATO

..... - codice fiscale, domiciliato/a in
 alla via
 cell., e-mail , in
 qualità di¹ utilizzando la seguente casella di
 posta elettronica certificata

Dichiara, inoltre, che il “soggetto incaricato”, è stato reso edotto che **entro e non oltre il tredicesimo giorno antecedente la votazione**, è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, il *curriculum vitae* e il *certificato del casellario giudiziale già pubblicati* sul sito del partito/movimento/lista/candidato, nonché l'**indirizzo web** nel quale i medesimi documenti, rispettando le prescrizioni tecniche² contenute nella **pubblicazione n. 3/2025 - “Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale – Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”**, sono già pubblicati.

Quanto sopra, al fine della successiva pubblicazione dei predetti documenti anche nella sezione “Elezioni trasparenti” del sito della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della Legge n. 3/2019.

..... addi

FIRMA

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla

¹ – Indicare se presidente o segretario o rappresentante del partito o movimento politico.

² – Il *curriculum vitae* e il *certificato del casellario giudiziale* vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito “file PDF/A” - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts – si consiglia l’uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - privi sia di “macroistruzioni” ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (*link*), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (*screen readers*); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti “ocr” (*optical character recognition*).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l’accessibilità vanno corredati di sommario.

La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con formato PDF/A.

MODELLO B6/2025 – DICHIARAZIONE DEL “*DELEGATO* DEL CANDIDATO PRESIDENTE, PER LA COMUNICAZIONE DEL “*SOGGETTO INCARICATO*” DELLA TRASMISSIONE DEL *CURRICULUM VITAE* E DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEL PREDETTO CANDIDATO

sopra estesa dichiarazione, del/della signor/ra nato/a
a..... il della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è
stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace.

..... addi

.....
Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B7/2025 “ELEZIONI TRASPARENTI” –
Candidato Presidente – Dichiarazione per
l’inoltro del curriculum vitae e del certificato del
casellario giudiziale.*

MODELLO B7/2025 – DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE PER L'INOLTRO DEL *CURRICULUM VITAE* E DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL[data]**

“ELEZIONI TRASPARENTI” - Dichiarazione del “candidato Presidente” da inoltrare alla Regione all’indirizzo pec: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it, unitamente al curriculum vitae e al certificato del casellario giudiziale

(Articolo 1, comma 15, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a..... il codice fiscale
....., domiciliato/a in
Via cell.
in qualità di **“candidato/a Presidente della Giunta regionale”** trasmette, in formato digitale, il proprio *curriculum vitae* e il *certificato del casellario giudiziale* -rilasciato in data non anteriore al **90° giorno antecedente la data fissata per la consultazione elettorale-** affinché possano essere pubblicati sul sito di codesta Regione all’interno della sezione *“Elezioni Trasparenti”*.

Lo/a scrivente dichiara che i documenti informatici di cui al presente inoltro **sono conformi a quelli già pubblicati sul sito internet¹**
..... del² **e di ogni documento ne garantisce l’accessibilità secondo la normativa vigente** in quanto formati nel rispetto delle prescrizioni tecniche³ di cui alla **pubblicazione n. 3/2025 “Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale – Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”**.

¹ Riportare il link del sito internet;

² Precisare il soggetto a cui fa capo (partito, il movimento politico, la lista, gruppo parlamentare/consigliare o il candidato presidente);

³ – Il *curriculum vitae* e il *certificato del casellario giudiziale* vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito *“file PDF/A”* - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts – si consiglia l’uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - privi sia di *“macroistruzioni”* ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (*link*), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (*screen readers*); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti *“ocr” (optical character recognition)*.

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l’accessibilità vanno corredati di sommario.

La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con formato PDF/A.

MODELLO B7/2025 – DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE PER L'INOLTRO DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Resta a disposizione di codesta Regione per eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie.

.....addi.....

FIRMA

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/ra: nato/a a..... il della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... addi

.....
 Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
 (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



REGIONE PUGLIA

*Elezione del Presidente della Giunta
e del Consiglio regionale*

*Mod. – B7-BIS/2025 “ELEZIONI TRASPARENTI” -
Soggetto incaricato – Dichiarazione per l’inoltro
del curriculum vitae e del certificato del casellario
giudiziale del candidato Presidente della Giunta.*

MODELLO B7-BIS/2025 – DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO PER L'INOLTRO DEL *CURRICULUM VITAE*
E DEL *CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE* DEL CANDIDATO PRESIDENTE

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL[data]**

**“ELEZIONI TRASPARENTI” - Dichiarazione del “soggetto incaricato” da inoltrare alla Regione,
all’indirizzo pec: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it,
unitamente al curriculum vitae e al certificato del casellario giudiziale del candidato presidente**

(Articolo 1, comma 15, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a..... il codice fiscale
....., domiciliato/a in
Via cell.
in qualità di “soggetto incaricato” trasmette, per la pubblicazione sul sito di codesta Regione,
all’interno della sezione “Elezioni trasparenti”, in formato digitale, il *curriculum vitae* e il
certificato del casellario giudiziale -rilasciato in data non anteriore al **90° giorno antecedente la
data fissata per la consultazione elettorale-** del/della signor/ra
..... nato/a a
..... il - codice fiscale
....., domiciliato/a in alla via
....., cell., candidato/a
alla carica di Presidente della Giunta.

Lo/a scrivente dichiara che i documenti informatici di cui al presente inoltro **sono
conformi a quelli già pubblicati sul sito internet¹**
del² e di ogni documento ne garantisce
l’accessibilità secondo la normativa vigente in quanto formati nel rispetto delle prescrizioni
tecniche³ di cui alla **pubblicazione n. 3/2025 “Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio
regionale – Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”**.

¹ Riportare il link del sito internet;

² Precisare il soggetto a cui fa capo (partito, il movimento politico, la lista, gruppo parlamentare/consiliare o il candidato presidente);

³ – Il *curriculum vitae* e il *certificato del casellario giudiziale* vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito “file PDF/A” - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts – si consiglia l’uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - privi sia di “macrostruzioni” ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (*link*), sia di password per la lettura.

MODELLO B7-BIS/2025 – DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO PER L'INOLTRO DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEL CANDIDATO PRESIDENTE

Resta a disposizione di codesta Regione per eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie.

.....addì.....

FIRMA

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/ra: nato/a a..... il della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... addì

.....
 Timbro, firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
 (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (*screen readers*); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti "ocr" (*optical character recognition*).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con formato PDF/A.

SOMMARIO


<i>CAPITOLO I</i>	5
<i>FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE</i>	5
<i>SEZIONE I</i>	5
<i>LISTE CIRCOSCRIZIONALI</i>	5
§ 1. – Candidati Consiglieri regionali – Formazione di liste circoscrizionali provinciali.....	5
§ 2. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste circoscrizionali.....	6
§ 3. – Dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale.....	8
§ 4. – Certificati attestanti la qualità di elettore dei presentatori della lista circoscrizionale.....	13
§ 5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere regionale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l’insussistenza di situazioni di incandidabilità.....	16
§ 6. – Certificato attestante che i candidati siano elettori di un Comune della Repubblica.....	18
§ 7. – Contrassegno della lista circoscrizionale.....	18
§ 8. – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.....	20
§ 9. – Esenzione dalle tasse di bollo.....	21
<i>SEZIONE II</i>	22
<i>CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</i>	22
§ 10. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione della candidatura.....	22
§ 11. – Dichiarazioni di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.....	23
§ 12 – Dichiarazione di accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con uno o più Gruppi di liste circoscrizionali, di inesistenza di situazioni di incandidabilità.....	23
§ 13 – Dichiarazione di collegamento del Gruppo o Gruppi di liste circoscrizionali con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.....	25
§ 14. – Certificati attestanti che il candidato Presidente e il suo delegato sono elettori di un Comune della Repubblica.....	25
<i>CAPITOLO II</i>	26
<i>PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA</i>	

<i>CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE</i>	26
§ 15. – Modalità e termini per la materiale presentazione delle candidature.	26
§ 16. – Compiti delle Cancellerie degli Uffici Centrali circoscrizionali e dell'Ufficio Centrale regionale al momento della presentazione delle liste.	26
<i>CAPITOLO III</i>	28
<i>L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E ALLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA</i>	28
§ 17. – Composizione degli Uffici Centrali circoscrizionali e dell'Ufficio Centrale regionale.	28
§ 18. – Operazioni dell'Ufficio Centrale regionale e dell'Ufficio Centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature.	29
§ 19. - Comunicazioni tra l'Ufficio Centrale regionale e gli Uffici Centrali circoscrizionali ai fini delle ammissioni dei candidati Presidenti e del Gruppo o dei Gruppi collegati.	40
§ 20. – Decisioni degli Uffici Centrali circoscrizionali. Comunicazioni ai delegati.	41
§ 21. – Divieto di presentare la candidatura per la carica di Consigliere regionale in più di tre circoscrizioni.	41
§ 22. – Sospensione delle operazioni degli Uffici Centrali circoscrizionali e dell'Ufficio Centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature. Ufficio Centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisore dei ricorsi, giusta il disposto di cui all'art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2.	42
<i>CAPITOLO IV</i>	43
<i>OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE</i>	43
§ 23. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.	43
<i>ESEMPLIFICAZIONE DI SORTEGGIO E SUSSEGUENTE RINUMERAZIONE.</i> ..	45
§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.	50
§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.	51
§ 26. – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista.	51
<i>CAPITOLO V</i>	52
<i>I RICORSI DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DI LISTE O DI CANDIDATI DAL PROCEDIMENTO ELETTORALE</i>	52

§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all’Ufficio Centrale regionale - Persone legittimate a presentare ricorso.	52
§ 28. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.	52
§ 29. – Invio dei ricorsi all’Ufficio Centrale regionale.	53
§ 30. – Decisioni dell’Ufficio Centrale regionale. – Comunicazione delle decisioni.	53
§ 31. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell’Ufficio Centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, i ricorsi contro i provvedimenti di esclusione inerenti le candidature dal procedimento elettorale preparatorio.	53
<i>CAPITOLO VI</i>	56
<i>DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PRESSO L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI GRUPPI DI LISTE PRESSO L’UFFICIO CENTRALE REGIONALE</i>	56
§ 32. – Compiti dei delegati di lista.	56
§ 33. – Modalità di presentazione delle designazioni.	56
§ 34. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.	58
§ 35. – Requisiti dei rappresentanti di lista.	58
§ 36. – Rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei Gruppi di liste presso l’Ufficio Centrale regionale e rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici Centrali circoscrizionali.	59
<i>CAPITOLO VII</i>	60
<i>ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’APPLICAZIONE</i>	60
<i>DELLA LEGGE N. 3/2019 (“ELEZIONI TRASPARENTI”).</i>	60
§ 37. - Obblighi a carico di partiti e movimenti politici.	60
§ 38. - Obblighi a carico della Regione.	61
<i>A L L E G A T I</i>	65
<i>ELENCO DEGLI ALLEGATI</i>	67
<i>TABELLA – A CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI – LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE - Tabella di determinazione del numero di candidati, distinto per genere, occorrente per la formazione di ciascuna lista e relativo numero di sottoscrizioni. Quantitativi minimi e massimi.</i>	71
<i>TABELLA – B MODELLO DEL MANIFESTO INERENTE ALLE CANDIDATURE.</i>	75
<i>TABELLA – C MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE – Esempio conforme al modello approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.</i>	79
<i>PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE MODULISTICA</i>	85

<i>Mod. A/2025</i>	<i>Dichiarazione di presentazione di una Lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni. - Atto Principale.</i>	87
<i>Mod. A1/2025</i>	<i>Dichiarazione di presentazione di una Lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - Atto Separato per le firme autografe dei sottoscrittori.</i>	97
<i>Mod. A1-BIS/2025</i>	<i>Dichiarazione di presentazione di una Lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - Atto Separato per la firma digitale del sottoscrittore impossibilitato ad apporre la firma autografa.</i>	103
<i>Mod. A1-TER/2025</i>	<i>Dichiarazione di presentazione di una Lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - Verbale di adesione per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere.</i>	109
<i>Mod. - C/2025</i>	<i>Dichiarazione di presentazione di una Lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti NON obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.</i>	115
<i>Mod. - A2/2025</i>	<i>Candidato consigliere - Dichiarazione di accettazione della candidatura e di insussistenza delle situazioni di incandidabilità.</i>	123
<i>Mod. - A3/2025</i>	<i>Delegato di Lista - Dichiarazione di collegamento di una lista circoscrizionale con il candidato Presidente.</i>	129
<i>Mod. - A4/2025</i>	<i>Candidato Presidente - Dichiarazione di collegamento del candidato Presidente alle liste circoscrizionali di un Gruppo.</i>	133
<i>Mod. - A5/2025</i>	<i>Delegati di Lista - Dichiarazione di presentazione del simbolo con cui è contraddistinto un Gruppo di liste circoscrizionali.</i>	137
<i>Mod. - A6/2025</i>	<i>Delegato di Lista - Sub-delega per le designazioni, in ambito comunale, dei rappresentanti di lista presso ogni sezione elettorale.</i>	143
<i>Mod. - A7/2025</i>	<i>Cancelliere UCC / Presentatore Lista - Verbale di avvenuta presentazione di una lista circoscrizionale.</i>	149
<i>Mod. - A8/2025</i>	<i>Cancelliere UCC - Ricevuta della avvenuta designazione del rappresentante effettivo della lista presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale.</i>	155
<i>Mod. - A8-BIS/2025</i>	<i>Cancelliere UCC - Ricevuta della avvenuta designazione del rappresentante supplente della lista circoscrizionale presso l'Ufficio Centrale circoscrizionale.</i>	159
<i>Mod. - A9/2025</i>	<i>"ELEZIONI TRASPARENTI" -Delegato della Lista - Dichiarazione per la comunicazione del "soggetto incaricato" della trasmissione dei curricula vitae e dei certificati del casellario giudiziale dei candidati Consiglieri.</i>	163
<i>Mod. - A10/2025</i>	<i>"ELEZIONI TRASPARENTI" - Soggetto incaricato - Dichiarazione per l'inoltro alla Regione dei curricula vitae e dei certificati del casellario giudiziale dei candidati.</i>	169
<i>Mod. - D/2025</i>	<i>Candidato Presidente / Consigliere regionale - Designazione del mandatario elettorale.</i>	173
	<i>PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MODULISTICA</i>	177
<i>Mod. - B/2025</i>	<i>Candidato Presidente - Dichiarazione di presentazione della candidatura.</i>	179
<i>Mod. - B1/2025</i>	<i>Candidato Presidente - Dichiarazione contestuale di accettazione della candidatura, di accettazione dei collegamenti e di insussistenza delle situazioni di incandidabilità.</i>	185

<i>Mod. – B2/2025</i> Delegati Lista – Dichiarazione di collegamento del Gruppo di Liste circoscrizionali al candidato Presidente prescelto con contestuale designazione dei soggetti delegati a rappresentare il Gruppo c/o l'Ufficio Centrale regionale.	193
<i>Mod. – B3/2025</i> Cancelliere UCR / Delegato Presidente – Verbale di avvenuta presentazione della candidatura alla carica di Presidente.	199
<i>Mod. – B4/2025</i> Cancelliere UCR - Ricevuta di avvenuta designazione del rappresentante effettivo del Candidato Presidente presso l'Ufficio Centrale regionale.	203
<i>Mod. – B4-BIS/2025</i> Cancelliere UCR - Ricevuta di avvenuta designazione del rappresentante supplente del Candidato Presidente presso l'Ufficio Centrale regionale.	207
<i>Mod. – B5/2025</i> Cancelliere UCR - Ricevuta di avvenuta designazione del rappresentante effettivo del Gruppo di Liste circoscrizionali presso l'Ufficio Centrale regionale.	211
<i>Mod. – B5-BIS/2025</i> Cancelliere UCR - Ricevuta di avvenuta designazione del rappresentante supplente del Gruppo di Liste circoscrizionali presso l'Ufficio Centrale regionale.	215
<i>Mod. – B6/2025</i> “ELEZIONI TRASPARENTI” - Delegato del candidato alla carica di Presidente della Giunta. Dichiarazione per la comunicazione del “soggetto incaricato” della trasmissione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale del predetto candidato.	219
<i>Mod. – B7/2025</i> “ELEZIONI TRASPARENTI” – Candidato Presidente – Dichiarazione per l'inoltro del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale.	225
<i>Mod. – B7-BIS/2025</i> “ELEZIONI TRASPARENTI” - Soggetto incaricato – Dichiarazione per l'inoltro del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale del candidato Presidente della Giunta.	229



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372

Sito internet: <https://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Responsabile **La Dirigente del Servizio Amministrativo, Pubblicità legale e BURP**

Dott.ssa Teresa DE LEO

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)